

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 01-08 agosto 2010



CENTRO STUDI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

RASSEGNA STAMPA DAL 01 AL 08 AGOSTO 2010

Titolo	Argomento	Giornale	Pagina
“Il 10% rivoluziona le fatture”	Fisco e immobili	IL SOLE 24 ORE 01/08/2010	21
“Professioni pronte alla sfida dell’innovazione”	Riforma Ordini	IL SOLE 24 ORE 01/08/2010	21
“In casa lavori sempre più veloci «Padroni in casa propria» e l’eterna semplificazione”	Semplificazione edilizia	IL SOLE 24 ORE 02/08/2010	1-2
“Buona idea ma a rischio falsa partenza”	Semplificazione edilizia	IL SOLE 24 ORE 02/08/2010	1-3
“Tutti i dubbi dei sindaci sui lavori sprint”	Semplificazione edilizia	IL SOLE 24 ORE 02/08/2010	2
“Le regioni bocciano il nuovo strumento”	Semplificazione edilizia	IL SOLE 24 ORE 02/08/2010	2
“Anche il cantiere si mette in «Scia»”	Semplificazione edilizia	IL SOLE 24 ORE 02/08/2010	3
“Per i vecchi permessi non è ancora il tramonto”	Semplificazione edilizia	IL SOLE 24 ORE 02/08/2010	3
“Affitti senza pagella verde: supersanzioni in agguato”	Certificazione energetica	IL SOLE 24 ORE NORME E TRIBUTI 02/08/2010	7
“L’esposizione delle Casse di previdenza alla crisi dei mercati finanziari”	Previdenza	ITALIA OGGI 02/08/2010	5
“Inarcassa per 13.800 mln”	Previdenza	ITALIA OGGI 02/08/2010	6
“La laurea in ingegneria resta una carta vincente”	Mercato lavoro	ITALIA OGGI 02/08/2010	47

“Autorità sui contratti pubblici determinazione n.4/2010”	Autorità contratti pubblici	IL SOLE 24 ORE 03/08/2010	25
“Gli errori del dpr 328/01”	Libere professioni	ITALIA OGGI 03/08/2010	27
“L’albo degli ingegneri tecnici”	Libere professioni	ITALIA OGGI 03/08/2010	27
“Nessun favoritismo per i progettisti locali”	Appalti pubblici	IL SOLE 24 ORE 04/08/2010	31
“Appalti, stop a segnalazioni di violazioni non definitive”	Appalti	ITALIA OGGI 04/08/2010	20
“Il Senato mette il turbo alle opere”	Opere pubbliche	IL SOLE 24 ORE 05/08/2010	5
“Gli appalti sotto sorveglianza”	Appalti pubblici	IL SOLE 24 ORE 05/08/2010	23
“La Calabria approva il nuovo piano casa”	Piano casa	IL SOLE 24 ORE 05/08/2010	23
“Opere, allarme Corte conti”	Opere pubbliche	ITALIA OGGI 05/08/2010	12
“La liberalizzazione edilizia batte le normative locali”	Edilizia	ITALIA OGGI 07/08/2010	22
“Centrali nucleari, 14 anni in più”	Nucleare	CORRIERE DELLA SERA 08/08/2010	33
“Le grandi opere risvegliano il mercato”	Infrastrutture	IL SOLE 24 ORE 08/08/2010	3
“Dieci anni e mezzo per arrivare al traguardo”	Infrastrutture	IL SOLE 24 ORE 08/08/2010	3

Fisco e immobili. Dopo i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sulla ritenuta sui bonifici per le detrazioni del 36 e 55%

Il 10% rivoluziona le fatture

Al momento del pagamento non si applica più l'acconto del 4 o del 20 per cento

Luca De Stefani
Giorgio Gavelli

Novità interpretative sul fronte delle agevolazioni fiscali in edilizia.

Per fruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni edili o sul risparmio energetico, per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, i committenti non devono più pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto del 20 o del 4%, in quanto la normativa speciale relativa alla nuova ritenuta del 10%, operata dalla banca, prevale su quella generale. A seguito di questa interpretazione, fornita dall'agenzia delle Entrate con la circolare 28 luglio 2010, n. 40/E, quindi, devono essere analizzati attentamente i casi in cui è applicabile la nuova ritenuta introdotta dall'articolo 25, decreto legge 78/2010 (convertito con la legge 122 del 30 luglio 2010) e quelli dove, in situazioni normali, si dovrebbe operare un altro tipo di ritenuta.

Per consentire al committente o all'impresa di emettere una fattura o un avviso di fattura senza la ritenuta d'acconto (del 20 o del 4 per cento), i committenti devono comunicare a chi esegue i lavori che hanno intenzione di fruire dell'agevolazione fiscale del 36 o del 55 per cento. Spesso, questa comunicazione viene già effettuata, in quanto viene chiesto alle imprese di indicare in fattura il costo della

manodopera impiegata, ma ciò non accade sempre, in quanto, ad esempio, per le prestazioni professionali questo adempimento non è previsto. Una volta ricevuta la comunicazione da parte del committente relativa alla sua volontà di usufruire degli incentivi fiscali, il professionista o l'impresa non devono indicare in fattura alcuna ritenuta. Non sono obbligati ad indicare neanche quella nuova del 10%, che verrà trattenuta direttamente dalla banca di accredito del bonifico bancario.

Ristrutturazioni edilizie

Relativamente alla detrazione Irpef sul 36% sono agevolate anche le spese professionali, come ad esempio quelle di progettazione, per le perizie e i sopralluoghi (circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E), per la messa a norma degli edifici, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio (articolo 1, legge 449/97 e circolare 57/E/98).

Fino al 30 giugno scorso, i pagamenti effettuati da ditte individuali o da società di persone per prestazioni professionali agevolate al 36%, dovevano essere effettuati al netto della ritenuta d'acconto del 20%, la cui trattenuta era esposta in fattura.

Dal 1° luglio 2010, l'istituto bancario o postale del professionista deve trattenere sui bonifici accreditati la nuova ritenuta

del 10%, che deve poi versare all'Erario.

Il committente che ordina il bonifico, invece, non deve più considerare la ritenuta del 20%, anche se questa è stata esposta nella fattura dal professionista, prescindendo dalla data di emissione della fattura (prima o dopo il 1° luglio). In questi casi, comunque, è consigliabile sostituire la fattura, togliendo l'indicazione della ritenuta. Va ricordato che se il committente è un privato, neanche prima del primo luglio 2010 era prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% per le prestazioni professionali.

Risparmio energetico

Per gli incentivi sul risparmio energetico degli edifici, sono detraibili al 55% tutte le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi agevolati, come ad esempio quelle relative alla redazione dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (articolo 3, comma 1, lettere d, decreto 19 febbraio 2007).

Nell'ambito dell'agevolazione del 55%, l'obbligo di trattenere la ritenuta del 10% da parte della banca e quello di pagare il professionista per un importo pari al totale fattura, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, sussisterebbe quando la fattura del lavoratore autonomo viene emessa nei confronti di un altro professionista, di un'associazio-

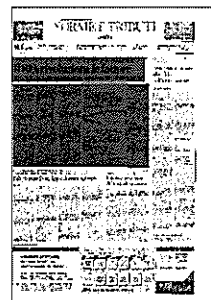
ne professionale o di un ente non commerciale. Anche in questi casi, quindi, come per il 36%, dal primo luglio i pagamenti devono essere effettuati al lordo della ritenuta professionale del 20% e la banca deve trattenere e versare all'Erario il 10% dell'importo accreditato nel conto corrente del professionista.

Anche se la circolare n. 40/E/2010 non tratta il tema dei pagamenti effettuati dalle imprese per le spese agevolate al 55%, si ritiene che la nuova ritenuta d'acconto del 10% non vada applicata in questi casi, in quanto questi soggetti possono beneficiare dell'agevolazione sul risparmio energetico anche se pagano le relative spese tramite assegno o, al di sotto di 5.000 euro, in contanti. Anche in caso di bonifico, in questa ipotesi non vi è l'obbligo di effettuarlo con la procedura specifica prevista per questo tipo di detrazioni.

Condomini

Dal 1° luglio, infine, anche i pagamenti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, effettuate da imprese nei confronti dei condomini, non sono più soggetti all'ordinaria ritenuta del 4% (articolo 25-ter, dpr 29 settembre 1973, n. 600), ma a quella del 10% operata dalla banca, a patto che i condomini intendano usufruire, su queste prestazioni, dell'agevolazione del 36% o del 55%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'esempio

LA PARCELLA

Il 1° agosto 2010 l'ing. Aldo Rossi emette una parcella di 5.000 euro oltre Iva del 20% (pari a 1.000 euro) e al contributo integrativo (pari al 2%) che il professionista deve versare alla propria cassa di previdenza, per onorario professionale riguardante la progettazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, che permette al cliente (un imprenditore individuale che sta ristrutturando un immobile non strumentale né "bene merce") di fruire della detrazione Irpef del 36 per cento

NO AL 20%

L'importo fatturato è di 6.120 euro (comprensivo di contributo integrativo a Inarcassa e Iva), senza la ritenuta del 20%

IN BANCA

Il committente si reca in banca ed effettua il pagamento di tale importo, utilizzando il bonifico

LA RITENUTA

La banca in cui l'ing. Rossi ha il c/c, che riceve il bonifico di pagamento, opera la ritenuta applicando questa formula:

$$10\% \times (6.120/1,2) = 510 \text{ euro}$$

⊗ il 10% è la nuova ritenuta introdotta con il DL 78/2010

⊗ $6.120/1,2 = 5.100$ è la somma che si ottiene scorrendo dall'importo complessivo fatturato l'Iva a forfait del 20%

L'ACCREDITO

La banca che riceve il bonifico accredita al proprio correntista la somma di 5.610 euro così ottenuta:

$$6.120 - 510 = 5.610$$

LA DOCUMENTAZIONE

Entro il 28 febbraio 2011, la banca rilascerà all'ing. Rossi la certificazione della ritenuta operata e l'ing. la scomputerà dall'Irpef dovuta nel quadro RN del modello Unico

INTERVENTO

Professioni pronte alla sfida dell'innovazione

di Marina Elvira Calderone

I cittadini hanno bisogno di risposte sicure, di legalità, di giustizia e di tutela del lavoro. Sono questi i principi generali condivisibili, che peraltro sono confermati dalle indagini condotte recentemente sul territorio.

A ben pensarci, sono questi anche i principi che regolano le professioni in Italia.

Gli Ordini professionali sono stati istituiti come organo di garanzia per rendere più trasparente e non legato alle sole leggi del mercato l'operato di due milioni di professionisti che quotidianamente affiancano i cittadini, le imprese, la pubblica amministrazione.

Inoltre, i cittadini vogliono un'azione più capillare per la "lotta all'evasione fiscale" perché tutti paghino, in modo proporzionato al proprio reddito, le tasse.

Anche per la vigilanza affidata agli Ordini professionali, i professionisti risultano i contribuenti con i redditi più alti, anche a volte più degli imprenditori e dei grandi manager d'azienda, contribuendo così in modo più che significativo al bilancio dello stato.

Oggi i cittadini sono sempre più distanti dalla politica, dalle istituzioni che li rappresentano, anche dalla chiesa. Invece, i professionisti si vedono rappresentati, come in una grande famiglia, dagli Ordini professionali perché si sentono tutelati negli interessi della loro attività, e perciò di vita, garantendo il rispetto delle norme deontologiche che mettono al centro della funzione professionale il cittadino.

I cittadini sentono sempre di più la necessità di riforme che garantiscano la concorrenza e premino il merito, in particolar modo nel mondo del lavoro e della formazione.

Periodicamente gli Ordini vengono accusati di essere una barriera, a volte invalicabile, per la concorrenza in un mercato globale e caratterizzato dall'alta specializzazione delle attività.

Come si può garantire la concorrenza nel campo dei servizi e delle libere professioni senza regole precise? E senza un organo superiore preposto al controllo e alla guida dei propri iscritti? Le regole del mercato non seguono la razionalità e il merito ma sono lega-

te a logiche di profitto che spesso prescindono dalla tutela del cliente-cittadino. Gli Ordini professionali, che sono ontologicamente terzi, indirizzano, invece, i propri iscritti a mettere al centro dell'attività proprio la tutela del cittadino e della fede pubblica, imponendo regole e principi che i professionisti devono assolutamente rispettare nell'esercizio delle loro funzioni.

Inoltre, i cittadini richiedono pari opportunità nel mondo del lavoro. Le professioni da anni si stanno tingendo di rosa con un aumento progressivo di iscrizione agli ordini di giovani donne; e al contrario di molti settori del paese, le donne che ricoprono ruoli da

dirigenti di categoria sono sempre più numerose.

Gli Ordini, che rappresentano oltre due milioni di professionisti che occupano circa un milione di addetti, chiedono riforme che garantiscano principi condivisi con la società civile. Perché il paese ha bisogno di modernizzarsi, senza però dimenticare l'etica del lavoro e l'interesse generale. E a quest'opera di ammodernamento il sistema ordinistico non si vuole sottrarre, così come testimoniato dai principi contenuti nell'ipotesi di riforma presentata al ministro della Giustizia Angelino Alfano.

È un momento importante che deve essere utilizzato per avviare un confronto aperto e costruttivo sul futuro degli Ordini e dell'intero paese.

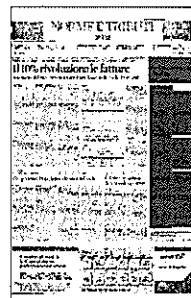
Presidente del Comitato unitario delle professioni e del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro

CONTRIBUENTI D'ELITE

Gli iscritti dichiarano redditi alti, anche grazie alla vigilanza esercitata dagli Ordini

BISOGNO DI REGOLE

Il mercato segue logiche di profitto che spesso prescindono dalla tutela del cliente-cittadino



Manovra. La procedura di segnalazione destinata ad accelerare l'apertura di attività si applica anche al settore dell'edilizia

In casa lavori sempre più veloci

La Scia taglia i tempi per l'avvio del cantiere - Restano dubbi sulla semplificazione

PRIMA Avvio immediato per i cantieri. La Scia, la segnalazione certificata d'inizio attività, contenuta nella manovra finanziaria, promette un'altra semplificazione per le procedure edilizie: lavori subito al via e 60 giorni a disposizione dell'amministrazione per effettuare i controlli (e, se del caso, bloccare i lavori o ordinare le demolizioni).

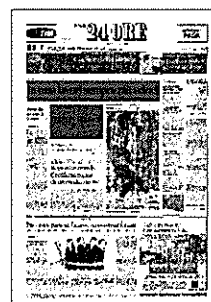
Le nuove regole, però, presentano ancora diverse incertezze operative e pongono più di un dubbio ai funzionari comunali, chiamati fin da oggi a stabilire a quali tipologie di interventi si applica la procedura accelerata. Inevitabile, allora, prevedere un periodo di assestamento. Il testo della norma esclude espressamente gli immobili e

le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale e culturale. Restano da definire, tuttavia, altri aspetti, come la possibilità di ricorrere alla Scia anche per i lavori che richiedono il permesso di costruire e la possibilità di applicarla nelle regioni a statuto speciale, dal momento che la manovra interviene direttamente anche sulle normative regionali.

Proprio dalle regioni, peraltro, arrivano le perplessità maggiori. Gli assessori competenti in materia edilizia si mostrano freddi di fronte alle novità e alcuni si spingono a ipotizzare ricorsi per difendere le proprie competenze.

Arona, Dell'Oste, Inzaghi e Nariello

► pagine 2 e 3



Trent'anni di tentativi

«Padroni in casa propria» e l'eterna semplificazione

di **Alessandro Arona**

L'eterno ritorno della semplificazione. Molto prima della Scia, molto prima dello slogan «padroni in casa propria», il processo di snellimento delle procedure per l'edilizia privata è partito nel lontano 1978. Tra annunci, insuccessi e promesse mantenute, si è continuato con un progressivo allargamento delle attività che si possono fare liberamente o con semplice comunicazione di inizio attività.

Quali i risultati complessivi? Ottimi per le attività su edifici esistenti, dalle semplici tinteggiature allo spostamento di pareti. Molto più controversi per gli interventi di maggiore entità.

Con la legge 457/1978 compare l'autorizzazione edilizia. Era uno strumento utilizzabile per la sola manutenzione straordinaria che non obbligasse a uscire da casa: bastava presentare l'istanza al sindaco, e dopo 90 giorni scattava il silenzio-assenso e si

poteva cominciare. La legge Nicolazzi 94/1982 ha poi esteso questo meccanismo a tutta la manutenzione straordinaria e anche al restauro e risanamento conservativo. Tutto questo regime è stato però abrogato nel 1993 (governo Ciampi), con il Dl 389.

Tre anni dopo, un'altra svolta, con la legge 662/1996 (governo Prodi), che ha introdotto la Dia, la denuncia di inizio attività. È il regime recepito nel testo unico dell'edilizia: il proprietario di casa presenta il progetto al comune, con asseverazione del tecnico abilitato, e dopo 30 giorni può cominciare i lavori.

All'inizio consentiva di effettuare la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento,

IL LIMITE

Le norme anti-burocrati non hanno mai snellito le regole sostanziali né velocizzato l'attività degli uffici

e le opere interne senza modifiche di sagome e prospetti, fermo restando che la manutenzione ordinaria era attività libera. Poi, con il testo unico (Dpr 380/2001, governo Amato), la Dia si è allargata alla ristrutturazione edilizia "leggera", quella cioè che non comporta aumenti di volume, unità, superfici.

Nel frattempo, però, sulla scena sono entrati altri attori protagonisti: le regioni. Due di queste, la Toscana e la Lombardia, approvano nel 1999 due leggi che lanciano la super-Dia, cioè la possibilità di fare la denuncia certificata (in alternativa al permesso di costruire) anche sugli interventi "maxi": ristrutturazioni pesanti, ampliamenti, nuove costruzioni.

La legge 443/2001 (governo Berlusconi) allarga la super-Dia a tutta Italia, con lo slogan «padroni in casa propria». Questa riforma, sulla carta radicale, fatica però a funzionare, anche nelle due regioni che avevano fatto da apripista. Perché? I professionisti spesso si tirano indietro e non

firmano, un po' per prudenza un po' per la carenza di mappe chiare su vincoli, regole e piani. E le stesse imprese di costruzione preferiscono magari aspettare un po' di più, ma poi avere un provvedimento certo, la licenza edilizia. «Nessuna banca - raccontano all'Ance - ti concede un finanziamento sulla base di una semplice Dia».

Il problema è che i tempi del permesso di costruire sono lunghi, 60 giorni che salgono a 120 per progetti complessi e comuni sopra i 100mila abitanti, termini che tra interruzioni, integrazioni e ritardi si protraggono di norma per mesi e mesi. La vera sfida sarebbe dare certezza a questi tempi, senza però rinunciare al controllo sul rispetto di regole e piani. Come dire: semplificare le norme sostanziali e velocizzare l'attività degli uffici, oltre alle procedure. Ma questa, finora, è sempre rimasta una chimera.

Gli ultimi due interventi sono cronaca. Il Dl 40/2010 allarga l'attività libera anche alla manutenzione straordinaria, purché non si tocchino le parti strutturali e previa presentazione di una relazione tecnica asseverata. E poi arriva la Scia, ancora tutta da decifrare nei suoi effetti. Fino alla prossima semplificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona idea ma a rischio falsa partenza

di **Giorgio Santilli**

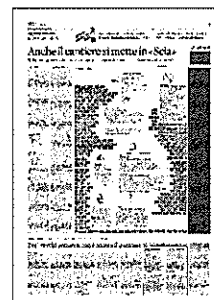
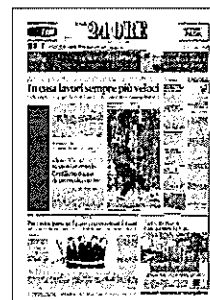
La Scia è un altro importante passo avanti sulla strada della semplificazione. Bene hanno fatto i ministri Brunetta e Calderoli a riproporla nella manovra appena approvata: benvenuti sono qualunque segnale di attenzione all'impresa e qualunque misura che elimini gli ostacoli allo svolgimento delle sue attività.

La norma ha provocato, però, due generi di perplessità che ora dovranno essere gestite con attenzione per evitare il ripetersi di una situazione tipo piano-casa: una guerriglia tra governo e regioni che alla fine danneggia proprio le imprese e chi sarebbe pronto a investire nella direzione dello sviluppo.

La prima perplessità sta nel fatto che la Scia entra nelle legislazioni regionali molto più di quanto avesse fatto il piano casa, adeguandole al nuovo modello nazionale. Questo ha già prodotto la brusca reazione di alcuni governatori che hanno rivendicato gelosamente le loro competenze. Comprensibile la difesa delle proprie prerogative, ma qui sembra opportuno invitare le regioni a un atteggiamento laico e istituzionalmente corretto: contestate solo le norme irrazionali, lasciamo le guerre di religione a momenti meno difficili.

D'altra parte, mentre l'intervento riformatore sulla Dia di due mesi fa allineava tutte le regioni sulla punta più avanzata, la Scia costituisce uno strappo di non poco conto rispetto al quadro legislativo regionale.

Continua ► pagina 3



Buona idea ma a rischio falsa partenza

Più delicato il secondo profilo di perplessità che investe direttamente la vita delle imprese - specie quelle del settore dell'edilizia - e il modo stesso in cui si è fatta finora semplificazione normativa.

La Scia è una nuova forma di autocertificazione che rimescola le caratteristiche dello strumento rispetto alla precedente versione della denuncia di inizio attività, largamente accettata e fatta propria dalle leggi regionali. Formalmente con la Scia è possibile iniziare subito i lavori, quindi l'aspetto di autocertificazione diventa molto forte. In realtà, entro sessanta giorni l'amministrazione può comunque intervenire. Un termine che va oltre i trentagior- ni dati come termine ultimo per l'intervento dell'amministrazione nella Dia.

Non è l'aspetto del confronto meramente temporale, però, quello più problematico per l'impresa. Questo genere di strumenti autorizzativi vanno benissimo per gli interventi edilizi medi: si tratta di quelle ristrutturazioni comprese fra l'attività libera dell'edilizia più minuta (fino alle manutenzioni straordinarie) e gli interventi più consistenti di riqualificazione o di nuova costruzione. Benissimo quindi liberalizzare gli interventi micro e semplificare al massimo grado gli interventi medi. Per questi ulti-

mi e per gli interventi di dimensione maggiore c'è però un problema di certezza amministrativa che non può essere risolto dall'autocertificazione. Quando l'impresa va in banca per chiedere un finanziamento al proprio progetto ha bisogno di un documento che dimostri il suo diritto a costruire.

Abbiamo bisogno che l'amministrazione pubblica decida più rapidamente sugli atti autorizzativi che le competono, come il permesso di costruire o la concessione edilizia: questo chiedono le imprese. Oltre all'estensione dell'area degli interventi totalmente liberi e dell'area dell'autocertificazione, la prossima sfida legislativa e amministrativa è quella di accelerare e garantire i percorsi decisionali della pubblica amministrazione nell'area dei provvedimenti autorizzativi ordinari. Un tema già affrontato con la conferenza di servizi, soprattutto nel campo delle opere pubbliche, che ora deve estendersi anche all'area privata. Tornando, se possibile, al modello liberale di un settore pubblico piccolo ma non debole: capace di decidere rapidamente e bene, nel rispetto dell'interesse urbanistico generale, mettendo al tempo stesso le imprese in condizione di lavorare con tempi e modi certi.

Giorgio Santilli

Tutti i dubbi dei sindaci sui lavori sprint

Gli uffici già impegnati nell'individuazione delle opere incluse e nell'aggiornamento della modulistica

Cristiano Dell'Oste

«Meno male che siamo ad agosto», sospira Elio Sannicandro, assessore all'urbanistica di Bari. La Scia è legge, e da oggi gli uffici tecnici dei comuni si trovano a dover affrontare una nuova semplificazione edilizia dai contorni quanto mai incerti. «Ci augureremo, così come abbiamo fatto in primavera con la liberalizzazione della manutenzione straordinaria – prosegue Sannicandro – anche se, ovviamente, sarà impossibile farlo in tempo zero. Nella migliore delle ipotesi, un paio di giorni saranno necessari per adattare la modulistica e preparare i promemoria informativi per i professionisti e i cittadini... La speranza è che il periodo preferiale possa attutire l'impatto delle novità».

Gazzetta Ufficiale alla mano, molti funzionari comunali cominceranno solo da questa mattina a studiare la legge 122/2010, che ha convertito in legge la ma-

novra finanziaria. Dagli uffici del comune di Torino, ad esempio, venerdì scorso arrivavano solo commenti ispirati alla prudenza, nell'attesa di definire «quali sono le fattispecie concrete interessate dalle novità». Mentre a Modena ci si preparava a studiare le modifiche alle procedure informatiche, visto che lì la Dia può essere presentata online.

A Firenze, invece, le direzioni urbanistica e sviluppo economico hanno già fatto qualche riunione per valutare la portata del provvedimento. «Dovremo capire quali sono i limiti e le esclusioni della norma coordinandoci con i comuni vicini – commentano da Palazzo Vecchio – posto che se un cittadino presentasse una Scia saremmo tenuti a riceverla adesso».

Si spinge più avanti Roberto Calussi, dell'ufficio comunale all'edilizia di Arezzo: «Io dovrei imporre a chi arriva con la Dia di presentarmi la Scia, ma realisti-

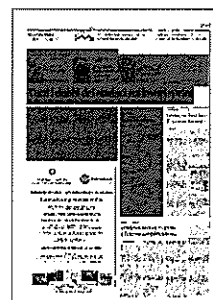
camente, visto anche il periodo, tutti si prenderanno qualche giorno di riflessione, anche perché i professionisti dovranno approfondire le novità». Detto ciò, dal punto di vista degli uffici non dovrebbe esserci nessuna rivoluzione. In Toscana, per aprire il cantiere, dopo la Dia bisogna aspettare 20 giorni (dieci in meno rispetto alle regole nazionali). «Con la Scia si può partire subito – aggiunge Calussi – ma noi continueremo a seguire il nostro programma di controlli a campione, che sono tanto più frequenti quanto più è rilevante il lavoro. Ad esempio, per la sostituzione delle tegole la quota controllata è il 5%, per le ristrutturazioni edilizie il 50 per cento».

Poche incertezze allo sportello per l'edilizia di Milano. «A prima vista direi che la novità più importante della Scia è che ci dà più tempo per controllare, 60 giorni anziché 30», osserva il responsabile Giancarlo Bianchi Ja-

netti. Per il resto, è vero che i cittadini con la Scia possono avviare subito i lavori, ma è altrettanto vero che molte delle opere minori – per le quali attendere i 30 giorni della Dia è più scomodo – erano già state velocizzate in primavera, con l'introduzione della comunicazione di inizio lavori. Mentre per gli interventi più rilevanti l'esigenza di partire subito con il cantiere è meno sentita.

«La semplificazione della Scia arriva a breve distanza dalla comunicazione introdotta dal Dl 40/2010, che segna una vera rivoluzione e che forse non è ancora stata compresa a pieno dai cittadini: con la comunicazione, lo sportello comunale non fa più attività istruttoria preliminare e si possono subito avviare gli interventi. In pratica, il professionista che assevera la conformità dei lavori al regolamento edilizio si sostituisce alla pubblica amministrazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I numeri

CANTIERI APERTI

254mila Le abitazioni costruite legalmente in Italia nel 2009

27mila Le abitazioni abusive realizzate in Italia nel 2009

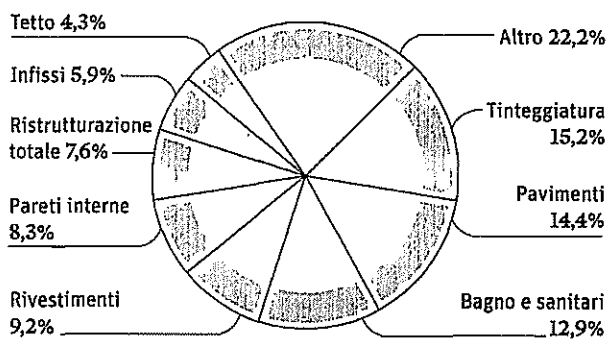
950mila Gli interventi di ristrutturazione e manutenzione domestica effettuati ogni anno

447mila Le pratiche per il 36% effettuate nel 2009

238mila Le pratiche per il 55% sul risparmio energetico nel 2009, di cui metà per il cambio degli infissi

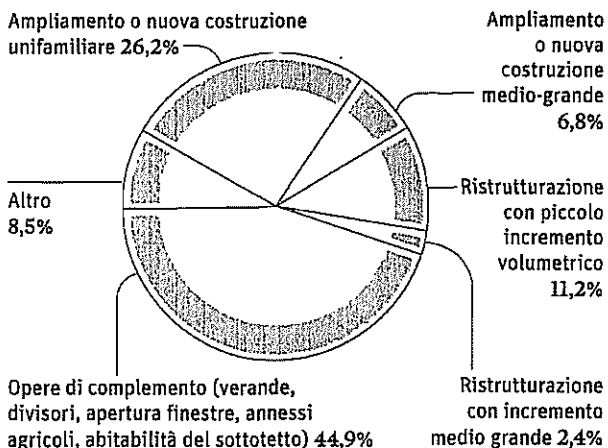
Fonte: Cresme, agenzia delle Entrate, Enea

LE TIPOLOGIE DEI LAVORI...



Fonte: Cresme

... E QUELLE DEGLI ABUSI



Fonte: rilevazioni Anci/Cresme 2005

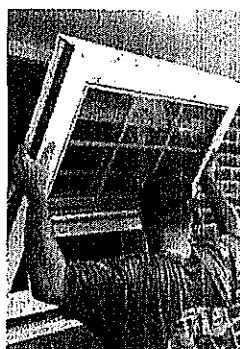
Gli esempi

Gli adempimenti necessari per i vari tipi di lavori secondo la disciplina base nazionale



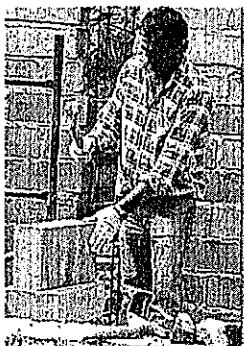
1 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA SENZA COMUNICAZIONE

- Manutenzione ordinaria
- Altre attività elencate all'articolo 6 del testo unico dell'edilizia
- Esempio: rifacimento del pavimento, tinteggiatura delle pareti interne



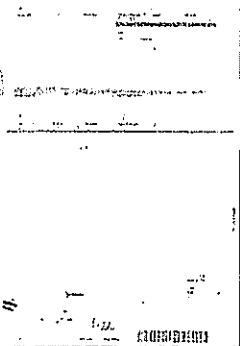
2 ATTIVITÀ LIBERA CON COMUNICAZIONE E RELAZIONE TECNICA

- Manutenzione straordinaria che non riguardi le parti strutturali, non aumenti le unità immobiliari e non incrementi i parametri urbanistici (superfici e volumi)
- Altre attività elencate all'articolo 6 del testo unico dell'edilizia
- Esempio: spostamento di una porta interna o di un tramezzo, installazione di finestre con i doppi vetri



3 DIA/SCIA

- Manutenzione straordinaria che riguarda le parti strutturali, aumenta le unità immobiliari o incrementa i parametri urbanistici
- Altri lavori che non sono attività libera e per cui non è chiesto il permesso di costruire
- Esempio: aggiunta di una stanza a una villetta, frazionamento in due unità di un edificio monofamiliare



4 PERMESSO DI COSTRUIRE

- Interventi di nuova costruzione
- Altre attività elencate dall'articolo 10 del testo unico dell'edilizia
- Esempio: Costruzione di una nuova palazzina

Le reazioni. Le critiche degli assessori

Le regioni bocciano il nuovo strumento

Francesco Nariello

Regioni fredde sulla Scia. Il nuovo istituto contenuto nella manovra trova la bocciatura immediata da parte di tre amministrazioni di centro-sinistra: Puglia, Emilia Romagna e Toscana. Ma anche nelle giunte di centro-destra l'accoglienza è cauta e i dubbi non mancano, mentre è netto lo stop delle regioni a statuto speciale. A prevalere, indipendentemente dal colore politico, è comunque la poca conoscenza della norma, con diversi assessori che cadono dalle nuvole. «Confesso che non ne so nulla» dice Massimo Giorgetti, titolare dell'edilizia in Veneto «ma direi che aspettare 60 giorni per la risposta definitiva è discutibile come semplificazione». Non si esprimono anche i responsabili all'urbanistica di Campania, Marche e Lazio.

Sulle barricate, invece, le regioni di centro-sinistra. Annuncia ricorso Anna Marson, assessore della Toscana, che osserva: «Il meccanismo rischia di ingolfare gli uffici, che dovranno inseguire interventi già partiti, con grande rischio di contenzioso». Anche in Puglia i tecnici sono già al lavoro per valutare gli spazi per impugnare la Scia. Lo dice Angela Barbanente, responsabile del territorio, bollando il nuovo strumento come «una complicazione ex post per il processo edilizio». Rincarà la dose Gian Carlo Muzzarelli, Emilia Romagna: «La Scia apre la strada a una maggiore illegalità».

Uno dei pochi entusiasti è Ugo Cavallera, titolare dell'urbanistica in Piemonte. «La mia va-

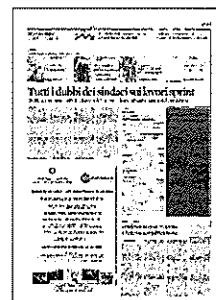
lutazione - spiega - è molto positiva, perché si permette l'avvio dei lavori con una semplice autocertificazione asseverata da tecnici specializzati». Più cauto Daniele Belotti, assessore leghista della Lombardia, che promuove la Scia «in attesa dei decreti attuativi».

Un secco no arriva infine dalle regioni a statuto speciale, con competenza esclusiva in materia di edilizia. «La nuova norma non ci tocca», taglia corto Federica Seganti (Lega Nord), del Friuli Venezia Giulia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le prime reazioni degli assessori regionali all'urbanistica, con i dubbi e le perplessità sulla possibilità che la Scia possa prevalere sulle discipline locali (e le minacce di ricorso) nell'inchiesta pubblicata sul n. 29/2010 di «Edilizia e territorio», settimanale del Gruppo 24 ore dedicato alle costruzioni e all'architettura.



Rigore e sviluppo
LA SEMPLIFICAZIONE



Aree escluse. Off-limits le zone soggette
a vincolo paesaggistico, ambientale e culturale

Cambio di rotta. Senza esame preventivo
il professionista è più responsabilizzato

Anche il cantiere si mette in «Scia»

Sufficiente portare i documenti in comune - Restano le incertezze e l'incognita dei controlli

Cristiano Dell'Oste

Prima mossa: consegnare la documentazione in comune. **Seconda mossa:** avviare i lavori. Tutto nello stesso giorno. Lo schema della Scia - la segnalazione certificata di inizio attività introdotta dalla manovra finanziaria - promette un'accelerazione per tutte quelle opere edilizie che oggi, con la Dia, devono aspettare 30 giorni prima di poter essere iniziate. Sulla semplificazione, però, pendono diverse incertezze, che potrebbero rendere molto accidentata l'applicazione delle nuove regole.

Il passaggio dalla Dia alla Scia è una questione di tempi e sanzioni. Con la Scia il cantiere può partire subito dopo il deposito della segnalazione. Gli uffici comunali, però, hanno 60 giorni per fare i controlli ed eventualmente bloccare i lavori, ordinando la demolizione delle opere fuori legge e non sanabili. Inoltre, chi ha dichiarato il falso - perché, ad esempio, aveva già esaurito la volumetria edificabile - rischia la reclusione da uno a tre anni. Passati i 60 giorni, però, i margini d'intervento del comune si restringono notevolmente.

VAGLIO EX POST

I funzionari hanno 60 giorni per le verifiche ed eventualmente per ordinare interruzioni e demolizioni

IL RISCHIO

Con l'avvio immediato degli interventi diventa impossibile l'accertamento dello stato dei luoghi

La Scia sostituisce la Dia nelle norme nazionali e in quelle regionali. Quindi, non riguarda l'attività edilizia libera, che continuerà a seguire l'iter leggero tracciato dal Dl 40/2010: semplice comunicazione con relazione tecnica e lavori subito al via.

Per il resto, la lista degli interventi ai quali può essere applicata la Scia non è uguale dappertutto: tendenzialmente, dove la regione ha previsto un ricorso ampio alla Dia, la possibilità di usare la Scia sarà maggiore. Il tutto escludendo comunque i beni sottoposti a vincolo ambientale, culturale o paesaggistico, per i quali la nuova disciplina non vale.

Queste, almeno, sono le intenzioni di coloro che la norma l'hanno scritta e l'hanno votata. Perché tra gli interpreti, fin da subito, è affiorata più di un'incertezza. Qualcuno, addirittura, ha messo in dubbio la possibilità di applicare la Scia all'edilizia. La norma - s'è detto - riguarda solo chi intende aprire un'impresa. E anche il servizio studi della Camera ha sottolineato che «andrebbe chiarito» se la Scia «valga anche per le discipline speciali», come appunto quella edilizia.

I tecnici di Palazzo Chigi, però, invitano a leggere tra le righe il riferimento ai vincoli paesaggistici e la necessità di corredare la Scia con le asseverazioni dei professionisti. Tutte espressioni tipiche delle norme edilizie. Ancora più netto il giudizio dei due relatori. «La logica è quella di eliminare la burocrazia che rallenta chi vuole avviare un'azienda o utilizzare i propri beni, quindi anche gli immobili», spiega Giocchino Alfano, relatore a Montecitorio. «La Scia si applica in tutti i casi in cui serve la Dia, esclusi i lavori su edifici vincolati e quelli che richiedono il permesso di costruire», aggiunge il senatore Antonio Azzollini.

Proprio su quest'ultimo punto è stato sollevato un quesito per ora insolubile: quando la legge consente di usare la Dia al posto del permesso di costruire, si potrà usare la Scia o no? Se così fosse, le nuove regole avrebbero un impatto ben più grande dei piccoli interventi in casa.

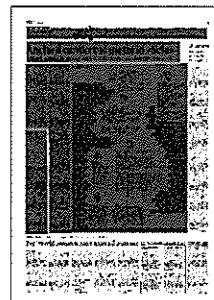
Risposte certe potrebbero arrivare solo da una circolare esplicativa. Già da oggi, però, la Scia è legge e potrebbe essere utilizzata dai cittadini. Con tutte le difficoltà facilmente immaginabili per i geometri e gli architetti (chiamati ad assumersi la responsabilità di avviare il cantiere) e per i funzionari comunali (chiamati a ricevere le nuove segnalazioni certificate).

Ecco perché il risultato concreto - almeno all'inizio e almeno in determinate città - potrebbe essere l'esatto opposto di un'accelerazione. Ne è convinto Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia, l'associazione milanese dei proprietari di immobili. «I malintenzionati avranno tutto l'interesse a iniziare subito i lavori - spiega - anche perché così diventerà impossibile per il comune verificare lo stato iniziale dei luoghi. Ma chi vuol fare sul serio finirà per aspettare 60 giorni prima di partire con il cantiere, proprio per evitare di cadere in errore e non rischiare sanzioni penali».

Un'obiezione alla quale Alfano risponde affermando che «la norma cambia i rapporti tra l'amministrazione e il cittadino, rendendolo responsabile delle proprie azioni». Anche perché, aggiunge Alfano, il sistema della Dia - con i controlli preventivi - è tutt'altro che perfetto: «In un piccolo comune bastano dieci Dia inviate in piena estate per rendere praticamente impossibili i controlli preventivi, così che l'ufficio può solo scegliere se bloccarle alla cieca o lasciar partire i lavori».

Che l'alternativa sia migliore, però, è tutto da dimostrare. Rileva ancora Colombo Clerici: «Chi vedrà spuntare cantieri dall'oggi al domani a casa dei vicini, non saprà se il comune ha già verificato la situazione, e sarà costretto a fare da "sentinella". Senza contare che, se i lavori verranno bloccati e si aprirà un contenzioso, si troverà per anni un cantiere davanti a casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Da una sigla all'altra



QUANDO SI USA LA SCIA

La Scia sostituisce la Dia nelle normative nazionali o regionali che la richiedono. Secondo le regole nazionali, la Dia serve tra l'altro per i lavori di manutenzione straordinaria più pesanti



COME SI PRESENTA

La Scia va accompagnata da:

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per tutti i punti su cui il Dpr 445/2000 consente l'autocertificazione
- attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche

Queste autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni e certificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti e l'esecuzione di verifiche preventive



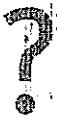
CHI VERIFICA

entro 60 giorni

In caso di irregolarità, il comune può adottare un provvedimento motivato con cui vieta di proseguire i lavori e ordina di rimuovere gli eventuali effetti dannosi, a meno che l'interessato metta tutto a norma in un termine fissato dall'amministrazione (non inferiore a 30 giorni)

dopo 60 giorni

- L'amministrazione può intervenire solo se c'è il pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e solo dopo aver accertato che è impossibile tutelare questi interessi mettendo a norma i lavori dei privati
- Per il solo caso di autocertificazioni false o mendaci, l'amministrazione può comunque vietare di proseguire l'attività e ordinare di rimuovere gli effetti dannosi



LE SANZIONI

Se il fatto non costituisce reato più grave, chi dichiara o attesta falsamente di avere i requisiti per effettuare la Scia è punito con la reclusione da uno a tre anni



LE REGOLE LOCALI

La norma che introduce la Scia è qualificata come "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" secondo l'articolo 117 della costituzione e interviene in tutte le norme nazionali e regionali che citano la Dia

I DUBBI

Alcuni interpreti hanno dubitato della possibilità di utilizzare la Scia in ambito edilizio, ma i tecnici di Palazzo Chigi e i relatori del provvedimento ne sostengono l'applicabilità. Altre incertezze riguardano la possibilità di applicarla anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, e la possibilità di utilizzarla al posto della "super-Dia"



QUANDO NON PUÒ ESSERE USATA

La Scia non può essere usata quando ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e in caso di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze o quando è previsto un limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale

Inodi. Sembra escluso che la «segnalazione» possa utilizzarsi per opere che realizzano volumetria extra

Per i vecchi permessi non è ancora il tramonto

Guido A. Inzaghi

La Dia (denuncia di inizio attività) prevista dal testo unico dell'edilizia e dalla variegata legislazione regionale è davvero cancellata dalla Scia (segnalazione certificata di inizio di attività)? E il permesso di costruire? Il quesito è tanto rilevante quanto complicato, almeno a una prima lettura del nuovo articolo 19 della legge 241/1990, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 49 della manovra finanziaria (Dl 78/2010), ora definitivamente approvata.

Il nuovo articolo 19, al comma 1, prevede infatti che una «segnalazione dell'interessato» possa sostituire «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato». Questo a condizione che:

● il rilascio dell'atto dipenda solo dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;

● non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio;

● non ci siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Non solo. Il nuovo comma 2 dell'articolo 19 prevede espressamente (sollevando non pochi dubbi di costituzionalità) che «il comma 1 attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma». Inoltre le espressioni

«segnalazione certificata di inizio di attività» e «Scia» sostituiscono quelle di «denuncia di inizio di attività» e «Dia», ovunque ricorrano e la disciplina di cui al comma 1 sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale o regionale.

Insomma, la previsione è così ampia che, a parte le aree e gli edifici vincolati, pare davvero che la Scia sostituisca tanto il permesso di costruire (richiamato dal com-

CHIARIMENTI NECESSARI

Operatori costretti a grandi sforzi per definire l'ambito di operatività della nuova procedura

LA NUOVA NORMA SI APPLICA ALL'EDILIZIA?

La nuova norma si applica all'edilizia?

Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990 non cita il testo unico dell'edilizia, ma dice che la Scia sostituisce la Dia «ovunque ricorra», comprese le normative regionali. I tecnici di Palazzo Chigi e i due relatori della manovra, alla Camera e al Senato, interpretano la norma come applicabile anche all'ambito dell'edilizia.

La Scia può sostituire anche il permesso di costruire?

Il comma 1 del nuovo articolo 19 della legge 241/1990 richiama «ogni atto di autorizzazione (...), permesso o nulla osta comunque denominato». Sembra che, dunque, possa sostituire anche il permesso di costruire, anche se l'intenzione degli autori della norma – a quanto pare – era

ma i del nuovo articolo 19), quanto le Dia e le «Super-Dia», anche regionali. Passando quindi da un modello di controllo preventivo a un controllo successivo e limitato, visto che l'interessato può avviare i lavori contestualmente alla presentazione della Scia e il potere di repressione comunale – decorso 60 giorni – può essere esercitato solo in casi limitati (si veda la scheda in alto).

Le cose, però, non sono così lineari. Il tramonto dei «vecchi» titoli edilizi (sempre con l'eccezione degli interventi in ambiti vincolati) dovrebbe essere escluso laddove l'ordinamento prevede un «limite o contingente complessivo» e «specifici strumenti di programmazione settoriale» che disciplinano l'attività da realizzare.

quella di circoscriverla ai casi in cui si può applicare la Dia. Lo stesso comma 1, peraltro, introduce una serie di casi in cui la norma non si applica, come quando vengono previsti limiti o contingenti complessivi: un riferimento che potrebbe escludere il ricorso alla Scia, ad esempio, quando si tratta di realizzare nuova volumetria, per la quale il piano regolatore fissa un tetto massimo.

Le nuove regole valgono anche per le regioni a statuto speciale?

Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990 richiama l'articolo 117 della Costituzione per dare più forza alle norme di legge, ma la sua costituzionalità è stata messa in dubbio e i governatori di alcune regioni a statuto speciale sostengono che le novità non valgono nel proprio territorio.

I limiti complessivi parrebbero escludere dalla Scia gli interventi che realizzano nuova volumetria, dato che la volumetria edificabile è sempre limitata dagli strumenti urbanistici attraverso la fissazione di indici edilizi massimi. Mentre, al contrario, questi limiti non ricorrono rispetto alla maggioranza degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in quanto le opere manutentive, di risanamento e di ristrutturazione conservativa difficilmente sono sottoposte a limitazioni quantitative, essendo semmai limitate qualitativamente.

Quanto alla possibilità che il ricorso alla Scia edilizia sia precluso da «specifici strumenti di programmazione settoriale», non parrebbe che agli stessi siano riconducibili i piani regolatori (che sono più propriamente strumenti di pianificazione), pur restando la possibilità che la Scia sia inibita per quegli interventi in relazione ai quali specifici regolamenti locali (tra cui i piani triennali delle opere pubbliche) organizzino la trasformazione territoriale.

In conclusione, cancellate Dia e Super-Dia dai testi di legge statale e regionale, dovrebbero restare soggetti a permesso di costruire gli interventi edilizi (soprattutto le nuove costruzioni, ma in alcuni casi anche le ristrutturazioni edilizie) che introducono nuova volumetria o mutano altri parametri per cui gli strumenti urbanistici prevedono «limiti o contingenti complessivi», mentre tutti gli altri (interventi sull'esistente) dovrebbero essere soggetti a Scia. È evidente, tuttavia, che la nuova normativa costringe gli operatori a grandi sforzi interpretativi, e qualche chiarimento sarebbe senz'altro opportuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Certificazione energetica. Penalità in Lombardia, Piemonte e Toscana

Affitti senza pagella verde: supersanzioni in agguato

Se manca l'attestato «multe» anche fino a 12.500 euro

Maria Chiara Voci

»»» Chi vuole dare in affitto un alloggio, in Lombardia ed Emilia Romagna, deve fare i conti, da qualche settimana, con le spese necessarie per dotare l'appartamento del certificato energetico, l'attestato che indica i consumi di un immobile e permette di classificarlo, in categorie di merito da A a G.

Dallo scorso 1° luglio, così come accade da tempo in Piemonte, anche in Lombardia ed Emilia Romagna è scattato l'obbligo di allegare ai contratti di locazione l'Ace (l'attestato di certificazione energetica), che deve essere redatto secondo le regole del sistema locale. Il nuovo adempimento si aggiunge, in entrambe le regioni, a quello già in vigore per la compravendita delle unità immobiliari. In Lombardia (come in Piemonte) è inoltre prevista una sanzione monetaria per chi non rispetta le regole.

A differenza di quanto accade a livello nazionale, queste tre regioni confermano così di voler procedere sulla propria strada in tema di certificazione in edilizia. Il governo, nonostante fosse previsto in un primo tempo l'obbligo di allegazione dell'Ace ai contratti di affitto e ai rogiti (pena la nullità degli atti), ha fatto retromarcia due anni fa con la legge 133/2008.

In Lombardia, come sancito dalla delibera 8745 del dicembre 2008, l'Ace deve essere allegato ai contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda (comprensivo di immobili), stipulati o rinnovati a partire dal 1° luglio scorso. Fanno eccezione solo gli affitti di durata inferiore a 30 giorni e

Gli obblighi per le locazioni

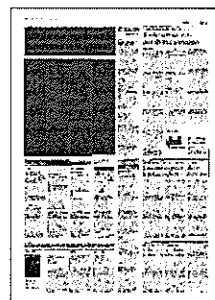
Regione	Obbligo	Norme
Emilia Romagna	Obbligo, dal 1° luglio 2010, di allegare l'Ace ai contratti di locazione. Sanzioni non previste	Delibera assemblea legislativa n. 156/2008
Lombardia	Obbligo, dal 1° luglio 2010, di consegnare l'Ace al locatore. Sanzioni 2.500 a 10mila euro	Dgr 8745/2008
Piemonte	Obbligo, dal 1° ottobre 2009, di allegare l'Ace ai contratti di locazione. Sanzioni da 500 a 5mila euro	Legge regionale 13/2007 e disposizioni attuative del 4 agosto 2009
Toscana	Obbligo di riportare il numero dell'Ace nel contratto di locazione, pena il declassamento dell'immobile in classe G	Legge regionale 71/2009
Liguria	Obbligo di dotare l'immobile, all'atto di locazione, di Ace. Sanzioni non previste	Legge regionale 22/2007 e articolo 3; legge regionale 42/2008

che riguardano alloggi di edilizia pubblica. Per chi non rispetta le regole è prevista una sanzione amministrativa da 2.500 a 10mila euro.

Simile alla Lombardia, il caso del Piemonte, dove l'obbligo di allegazione è in vigore da ottobre dello scorso anno e dove è prevista una sanzione per i trasgressori da 500 a 5mila euro (nel caso delle compravendite va da mille a 10mila). «Su 74.102 Ace registrati al 7 luglio - spiegano gli uffici, stilando un primo bilancio della situazione - ben 46.368 riguardano passaggi di

proprietà di immobili e 16.238 sono relativi a locazioni».

Diversa la situazione dell'Emilia Romagna, dove l'obbligo di consegnare all'inquilino l'Ace in copia conforme al momento della stipula del contratto - scattato il 1° luglio - non è supportato da sanzione amministrativa. La regola non vale, inoltre, per i rinnovi e per i contratti non onerosi, come il comodato gratuito. «La regione - spiega Gian Carlo Muzzarelli, assessore alle Attività produttive, economia verde, piano energetico - ha inteso recepire quanto previsto dalle



norme europee. Contemporaneamente, però, per non gravare sui cittadini in un momento di incertezza normativa, non abbiamo ritenuto di prevedere sanzioni».

Sull'esempio delle tre regioni del nord, si è infine mossa da pochi mesi la Toscana dove, sulla base della legge 71/2009 (che non ha ancora tutti gli atti attuativi approvati), è previsto l'obbligo di riportare il numero dell'Ace nel contratto di locazione e compravendita, pena il declassamento dell'edificio in categoria G, quella più bassa.

Come il governo nazionale, hanno invece fatto retromarcia la Liguria (che, con l'articolo 3 della legge omnibus 42/2008, ha cancellato dalla legge regionale 22/2007 ogni riferimento all'obbligo di allegazione pena la nullità dei contratti) e poi la Valle d'Aosta, che ha rivisto a marzo la propria legge sul rendimento energetico e che, però, non ha ancora un sistema locale operativo. Sul territorio della Riviera vige un generico obbligo di dotare la casa di Ace all'atto di compravendita e locazione: ma la nuova giunta potrebbe, a breve, introdurre una sanzione amministrativa.

Infine nelle province di Trento e Bolzano non c'è obbligo diverso da quello nazionale. In Alto Adige non è contemplata la certificazione per le singole unità e la targa Casa Clima viene rilasciata solo per interi edifici. In provincia di Trento, dove il sistema locale degli attestati ha debuttato il 14 luglio, l'amministrazione ha stabilito che per il momento il certificato "trentino" riguarderà solo i fabbricati nuovi e ristrutturati.

L'esposizione delle Casse di previdenza alla crisi dei mercati finanziari

	ENTE			PATRIMONIO				
	Titoli diretti Lehman brothers			Titoli strutturati			Totale patrimonio	Totale patrimonio
	Valore nominale	% su patrimonio	% su patrimonio	Valore nominale	% su patrimonio	% su patrimonio		
		mobiliare	totale		mobiliare	totale	mobiliare	
Cassa commercialisti	€ -	-	-	€ 165.625.000	6,96	6,02	€ 2.380.914.024	€ 2.749.237.024
Cassa forense ⁽¹⁾	€ 3.000.000	0,09	0,08	€ -	-	-	€ 3.206.500.000	€ 3.691.340.000
Cassa geometri	€ 1.500.000	0,13	0,07	€ -	-	-	€ 1.146.000.000	€ 1.509.000.000
Cassa notariato ⁽⁶⁾	€ -	-	-	€ -	-	-	€ 895.010.622	€ 1.352.281.401
Cassa ragionieri	€ -	-	-	€ 124.976.000	14,88	6,61	€ 839.892.473	€ 1.890.711.044
Enasarco ⁽¹⁾ Ente naz. ass. prev. agenti e rappresentanti di commercio	€ -	-	-	€ 1.418.470.000	50,54	24,36	€ 2.806.628.413	€ 5.822.947.455
Enpab Ente naz. prev. ass. biologi	€ -	-	-	€ 37.350.000	16,21	16,10	€ 230.413.325	€ 231.987.578
Enpacl Ente naz. prev. ass. consulenti del lavoro	€ 5.000.000	0,8%	-	€ 53.000.000	9,00	-	€ 588.888.889	€ 588.888.889
Enpaf ⁽²⁾ Ente naz. prev. ass. farmacisti	€ 5.000.000	0,61	0,49	€ 59.765.266	7,2%	5,8%	€ 819.672.131	€ 1.020.408.163
Enpaia Ente naz. prev. ass. addetti e impiegati agricoli	€ 45.000.000	5,51	3,77	€ 181.400.000	22,2%	15,2%	€ 816.696.915	€ 1.193.633.952
Enpala agrotecnici	€ 200.000	2,28	-	€ 800.000	9,1%	9,1%	€ 8.771.930	€ 8.771.930
Enpala periti agrari	€ 1.000.000	1,66	-	€ 11.000.000	18,3%	18,3%	€ 60.240.964	€ 60.240.964
Enpam ⁽³⁾ Ente naz. prev. ass. medici	€ -	-	-	€ 150.000.000	3,49%	1,90%	€ 4.295.088.147	€ 7.587.050.000
Enpap Ente naz. prev. assistenza psicologi	€ 10.000.000	2,57	2,54	€ -	-	-	€ 389.105.058	€ 393.700.787
Enpapi Ente naz. prev. ass. infermieri	€ -	0	-	€ 12.540.000	9,01	8,95	€ 139.178.690	€ 140.111.732
Enpav Ente naz. prev. ass. veterinari	€ 9.068.175	6,44	4,22	€ 43.360.000	30,80	20,20	€ 140.779.221	€ 214.653.465
Epap Ente naz. ass. pluricategoriale	€ 15.700.000	3,84	3,71	€ 122.132.000	29,84	28,67	€ 409.289.544	€ 423.041.219
Epipi ⁽⁴⁾ Ente naz. prev. ass. periti industriali	€ -	-	-	€ 65.000.000	15,38	12,60	€ 422.600.000	€ 516.000.000
Fasc Fondo agenti spedizionieri e corrieri	€ -	-	-	€ 23.512.640	9,72	4,52	€ 241.956.502	€ 519.799.750
Inarcassa Ente naz. prev. ass. ingegneri e architetti	€ 14.230.000	0,43	0,30	€ 581.700.000	18,14	13,67	€ 3.206.725.469	€ 4.255.303.584
Inpgi Ente naz. prev. giornalisti	€ -	-	-	€ -	-	-	€ 712.911.000	€ 1.405.809.000
Onaosi ⁽⁵⁾ Fondazione naz. ass. orfani sanitari italiani	€ 15.000.000	5,63	4,15	€ 50.500.000	18,96	14,16	€ 266.350.211	€ 356.638.418
Totale	€ 124.698.175	0,52%	0,35%	€ 3.100.130.906	12,9%	8,6%	€ 24.023.613.528	€ 35.931.556.356

Dati aggiornati al 9 febbraio 2009.

(1) titoli Anthracite per 780 mln garantiti da Lehman brothers

(2) nei titoli diretti Lehman brothers sono compresi 4 mln di € di titoli strutturati emessi da Lehman brothers treasury, società controllata da Lehman brothers holding

(3) titoli per 150 mln di € in cui Lehman brothers è intermediario

(4) titoli Anthracite per 35 mln di € garantiti da Lehman brothers

(5) nei titoli strutturati è presente un'obbligazione Lehman brothers indicizzata Fof per 5 mln di €

(6) titoli indicizzati pari al 3,5% patrimonio totale; il portafoglio ordinario (equity 22%) prevede un'oscillazione intorno al 4-5%

(7) nessun titolo strutturato; il portafoglio ordinario prevede un'oscillazione intorno al 5%



ARCHITETTI E INGEGNERI

Inarcassa per 13.800 mln

Lehman sfiora Inarcassa. Il peso dei titoli tossici è solo per uno 0,4% sul totale del patrimonio mobiliare, che scende allo 0,3% sul totale. Fra gli enti che hanno avuto dei titoli diretti, l'ente degli architetti e degli ingegneri è quello con la minore esposizione.

«Avevamo 13 milioni e 800 mila euro (la tabella redatta dal ministero del lavoro e inviata alla commissione Bicamerale di controllo per le audizioni, però, indica un importo pari a 14.230 mila euro, ndr) in Lehman Brothers, che avevamo già cominciato a svalutare, per la verità, nel 2007 e che abbiamo svalutato interamente nel 2008. Nell'ambito della nostra diversificazione», ha spiegato la presidente Paola Muratorio nel corso dell'audizione del 31 marzo 2010, «il peso di Lehman Brothers era davvero molto contenuto, ammontando a meno dello 0,4 per cento del nostro patrimonio; anche in questo siamo in linea con le evidenze dei fondi complementari, anzi, al di sotto della media in allora presente. Avevamo effettuato tale acquisto nel 2005, dopodiché non avevamo mai acquistato ulteriori

titoli; occorre anche precisare che si trattava di titoli obbligazionari, oggi interamente svalutati. Il rendimento medio del periodo lordo a mercato dal 2000 al 2009, compreso delle minusvalenze della minor rendita negativa avuta, quella del 2008, è stato del

4,4% di periodo sul lungo periodo, nonostante ci sia stata anche la bolla dei tecnologici del 2001 e 2002. Proprio con il bilancio del 2008 abbiamo iniziato a inserire i dati pubblici sul nostro sito. Potrà sembrare strano, ma era l'anno più critico e ho voluto fortemente che tutti i nostri associati avessero a disposizione i nostri dati, perché ritenevamo di non avere nulla da nascondere

e che, anzi, ciò fosse garanzia della trasparenza sempre necessaria nei rapporti con gli associati.

Da allora, naturalmente, abbiamo inserito tutti i bilanci, compresi anche i preventivi, in modo che i nostri associati si rendano conto che, se abbiamo aumentato i contributi, non è certamente per chiudere buchi, ma semplicemente per pensare a un futuro previdenziale».



Paola Muratorio



La laurea in ingegneria resta una carta vincente

È ancora la laurea in ingegneria a garantire le maggiori assunzioni nel mercato del lavoro. Saranno oltre 20 mila, stima Unioncamere, le assunzioni previste per gli ingegneri per l'anno in corso, con un aumento complessivo del +23,8%, pari a quasi 3.900 assunzioni in più rispetto al 2009. Tra questi i più richiesti, in valori assoluti sono quelli con specializzazione in ingegneria industriale che saranno assunti in circa 5 mila, ma rispetto all'anno precedente quelli più richiesti sono gli specializzati nel ramo ambientale, saranno 3.410, il 59,3% in più rispetto all'anno precedente. Al secondo posto per titolo di studio ci sono poi i laureati con indirizzo economico, per i quali sono previste 20.030 assunzioni, oltre 1.400 assunzioni in più rispetto al 2009, per una variazione del +7,7%. Andamento positivo anche per i laureati nelle discipline dell'insegnamento e della formazione (+27,7%, 1.140 in più rispetto al 2009) e per quelli in medicina e odontoiatria

(poche centinaia, ma che dovrebbero più che triplicare rispetto allo scorso anno); aumenti delle assunzioni nell'ordine di qualche centinaio di unità si prevedono anche per i laureati nelle discipline chimico-farmaceutiche (+170), statistiche (+320) e psicologiche (+180). Sul fronte opposto invece tra gli indirizzi con assunzioni in calo colpisce quello delle professioni sanitarie e paramediche (sia pure del solo 4%, pari a 270 unità) che in passato avevano sempre conosciuto andamenti molto dinamici; per altro le assunzioni di queste figure saranno pur sempre oltre 6.400 (pari al 9,3% del totale) e quindi le più numerose in valore assoluto dopo quelle in ingegneria ed economia. Altre riduzioni di un certo rilievo, ma sempre nell'ordine delle centinaia di unità, sono previste per altri indirizzi umanistici: linguistico (200 in meno rispetto al 2009) politico-sociale (290 in meno), giuridico (-150), letterario (-430).

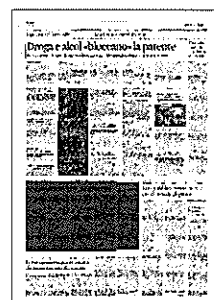


La decisione



■ Autorità sui contratti pubblici determinazione 4/2010

La contrarietà a norme imperative determina, quindi, la nullità di tali clausole con integrazione legale del contratto mediante applicazione automatica di clausole di contenuto conforme a quelle illegittimamente derivate (articoli 1339 e 1419 del Codice civile). Tale nullità può essere fatta valere dalla parte o essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di un eventuale giudizio, nonché, ai sensi dell'articolo 8 del decreto 231, eccipita dalle associazioni di categoria in sede di azione inibitoria a tutela di interessi collettivi. Da ciò consegue l'illegittimità di un'eventuale esclusione dalla gara disposta in ragione della mancata accettazione (espressa o meno) della clausola contrattuale iniqua. Parimenti illegittima è l'attribuzione di un punteggio, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a termini di pagamento dilatati rispetto alla disciplina legale.



LETTERA

Gli errori del dpr 328/01

Carissimo direttore, leggo con interesse *ItaliaOggi* per l'attenzione con cui segue le problematiche delle libere professioni. Cominciamo con il dire che il dpr 328 è stato una legge discutibile. Innanzitutto ha generato la divisione settoriale. Il civile costruisce e fa impianti civili; l'industriale fa impianti meccanici, chimici, nucleari, elettrici; l'informazione fa impianti di informazione e/o elettronici.

Cosa vuol dire: Un civile può progettare la centrale termica da 10 MW dell'ospedale (costruzione civile); ma se occorre una caldaia da 100 kW per produrre calore per la concia delle pelli, NON la può progettare. Può progettare la cabina MT da 10 MW dell'aeroporto, ma se occorre un interruttore da 40 A per alimentare un motore che muove un tornio, NON lo può progettare. Il civile avrebbe dovuto fare solo costruzioni. Attualmente i docenti di ingegneria sono raggruppati in due aree: l'area 8 (Ingegneria civile e architettura) e l'area 9 (Ingegneria industriale e Informazione).

Passiamo all'area dell'informazione: non è molto chiaro, o meglio l'ordine degli ingegneri non ha voluto esprimersi sulle competenze di tale ordine, ma le garantisco che sistemi Power Line, Smart Grid, Plc, contatori Enel (teleselettura), domotica, sono sistemi a Informazione, l'elettronica è ovunque. Di chiaro (per l'ordine) c'è solo una cosa: l'ingegnere dell'informazione elettronico o telecomunicazionista NON può progettare un impianto elettrico, fotovoltaico e neppure un ponte radio. Questo è abbastanza grave. Viene da chiedersi se l'ordine degli ingegneri nel rispetto degli iscritti del settore dell'informazione e nei confronti dei futuri iscritti voglia per lo meno avanzare un parere per iscritto. Si parla di albo unico dei tecnici ingegneri. Io sono favorevole in parte, in particolare, non occorre un Ordine dei tecnici ingegneri.

Occorre un ordine unico che raggruppi geometri, periti, ingegneri e architetti in tre livelli, se proprio vogliamo, con riduzione concreta dei costi e con una sola linea guida e non quattro albi/ordini a farsi guerra. Non è affatto vero che i laureati di primo livello hanno sinora disertato gli albi dei Periti industriali. Infatti ad ottobre corrente anno saremo in alcuni laureati magistrali (3+2) in ingegneria delle telecomunicazioni a fare il nostro ingresso nella categoria dei Periti industriali laureati. Sono altresì convinto che mi muoverà a maggiore tutela forte della mie due lauree.

Dott. Per. Ind. Daniele Residori



LETTERA

L'albo degli ingegneri tecnici

Gentile direttore, nel ringraziare il quotidiano *ItaliaOggi* per l'attenzione con cui segue le problematiche delle libere professioni, ritengo necessario intervenire dopo aver letto l'articolo «Riforma condivisa. Solo sulla carta», pubblicato il 27 u.s. relativamente al «conflitto» che oppone molti ordini professionali (scrivente compreso) al progetto di «Albo unico» portato avanti dai Geometri, dai Periti agrari e dai Periti industriali. Questo progetto, così come proposto dalle tre citate categorie:

1. Prevede che gli albi dei Geometri, dei Periti agrari e dei Periti industriali confluiscono in solo albo denominato «Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria» ovvero degli «ingegneri tecnici» ovvero con altra similare denominazione. Il risultato è che i circa 150 mila iscritti in quei tre albi, pressoché tutti in possesso di solo diploma, si troverebbero senza colpo ferire iscritti a un albo di «tecnici laureati per l'ingegneria» e in possesso del titolo professionale corrispondente, con effetti oggettivamente ingannevoli per l'utenza, logicamente portata a ritenere che un iscritto a un albo con siffatta denominazione sia perlomeno un laureato in ingegneria.

Non vi è da stupirsi, dunque, se l'Ordine degli Ingegneri e quello degli Architetti avversano con tutte le loro forze un simile papocchio, che viene a ledere le fondamenta stesse di quelle professioni.

2. Si prevede inoltre che gli attuali laureati di primo livello (triennali), i quali già oggi possono iscriversi nelle «Sezioni B» di sette ordini professionali (fra cui quello degli Ingegneri), domani debbano obbligatoriamente iscriversi al nuovo Albo unico, con la conseguente soppressione delle «Sezioni B», degli albi che le hanno istituite e (questo non viene detto esplicitamente, ma va da sé) il conseguente trasferimento dei laureati ivi iscritti nel nuovo Albo unico.

Anche in questo caso non vi è da stupirsi se le sette categorie che si vedono proditoriamente sopprimere le rispettive «Sezioni B» (Attuari, Biologi, Chimici, Agronomi, Architetti, Geologi, Ingegneri) siano ferocemente contrarie a subire un sopruso di questa portata (senza neppure essere consultate), che le vede venir diminuite a vantaggio altrui.

3. Per comprendere meglio la portata di questa azione va precisato che sin dal 2001 i laureati di primo livello, oltretutto ai citati sette ordini professionali (che hanno istituito le specifiche «Sezioni B») possono iscriversi anche agli albi dei Geometri, dei Periti agrari, dei Periti industriali e degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Possono dunque già da nove anni iscriversi presso i Geometri o i Periti, però non lo fanno, sicché appare a dir poco singolare un provvedimento che obbliga persone a iscriversi in un albo al quale esse non desiderano minimamente andare: la libertà di scelta dovrebbe essere un valore da tutelare, non da reprimere.

Per completezza debbo aggiungere che se i laureati di primo livello hanno sinora disertato gli albi dei Periti, hanno invece affollato quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Il progetto dell'albo degli «Ingegneri tecnici» ha purtroppo trovato ampio spazio nella proposta di legge dell'On. Siliquini, ma viene disarticolato dal documento che tutto il mondo delle professioni ha presentato al ministro Alfano e che sarà tradotto in un disegno di legge del governo, da presentarsi entro il prossimo autunno: sarà quello il momento in cui l'azzardato volo pindarico del «tecnico laureato per l'ingegneria», senza laurea né titolo di ingegnere, si concluderà rovinosamente al suolo.

*Roberto Orlandi,
Presidente Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati e Vicepresidente
Cup-Comitato unitario delle professioni.*



Lavori pubblici. L'Authority fissa le linee guida per garantire la concorrenza

Nessun favoritismo per i progettisti locali

www. Gli affidamenti di servizi ai progettisti non possono aprire una corsia preferenziale ai professionisti del territorio dell'amministrazione che apre la gara, né possono prevedere requisiti in grado di discriminare oggettivamente chi non ha rapporti con la stazione appaltante.

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha fissato (nella determinazione 5/2010) nuove linee guida per garantire la concorrenza all'interno dei servizi di progettazione affidati ad architetti e ingegneri da parte delle pubbliche amministrazioni. I principi di parità di trattamento e proporzionalità - spiega l'Authority - sono indicati nel codice degli appal-

ti (Dlgs 163/2006), ma la prassi delle stazioni appaltanti tende spesso ad aggirarli; nasce da qui l'esigenza, concordata con gli operatori e le categorie economiche, di tradurre le norme del codice nelle indicazioni operative fissate dalla determinazione.

In questa parte, la decisione dell'Authority riguarda soprattutto i piccoli affidamenti,

REGOLE MINIME

La gara deve essere aperta ad almeno cinque operatori che devono essere invitati contemporaneamente e con lettere standard

di valore inferiore a 100mila euro, che visto il loro numero costituiscono una fetta importante del mercato della progettazione. La gara deve essere aperta almeno a cinque operatori, che devono essere invitati contemporaneamente e con lettere d'invito standard.

Nell'avviso di selezione vanno indicati i requisiti per partecipare alla selezione, che non possono risolversi nella riproduzione dei parametri fissati per i servizi d'importo superiore. Questa prassi, infatti, va a cozzare con il principio della «proporzionalità», e si traduce in una restrizione indebita della concorrenza. Per garantire il rispetto della «trasparen-

za», poi, l'avviso deve contenere almeno, oltre agli elementi essenziali della prestazione richiesta, il corrispettivo presunto, il tempo previsto per l'espletamento e i criteri che guideranno la scelta del vincitore.

Gli obblighi procedurali crescono naturalmente insieme al valore dei servizi affidati, e questo fattore ha moltiplicato la tendenza delle amministrazioni a indicare valori più bassi per intraprendere procedure più snelle. Per evitarlo l'Authority passa in rassegna le tipologie di servizi affidabili, ancorandole a parametri fissi che garantiscano una valutazione il più possibile oggettiva.

Le tabelle prodotte dall'Authority sono essenziali anche per valutare la congruità delle offerte presentate dai concorrenti. A questo proposito, la determinazione suggerisce alle stazioni appaltanti di basare la scelta sulla base del criterio dell'offerta «economicamente più vantaggiosa», preferendolo a quello alternativo e più immediato fondato sul prezzo più basso. Nel valutare l'opera dei progettisti, infatti, è importante tenere in considerazione gli aspetti qualitativi della proposta, che secondo l'Authority sono spesso sacrificati dal ricorso eccessivo a «ribassi sproporzionati».

G. Tr.

I principi

Pari trattamento

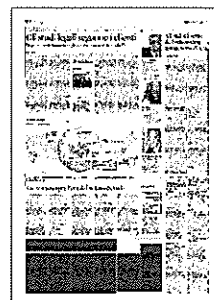
«I bandi non possono favorire i progettisti che operano nel territorio della stazione appaltante. Non si possono prevedere requisiti che anche indirettamente favoriscano i progettisti che hanno informazioni di prima mano

Trasparenza

«Gli inviti devono essere contemporanei e contenere per tutti le stesse informazioni

Proporzionalità

«I requisiti di partecipazione sono correlati al valore del servizio e non si possono utilizzare quelli previsti per la categoria superiore



Appalti, stop a segnalazioni di violazioni non definitive

Stop alla segnalazione delle violazioni fiscali non ancora definitive: nelle certificazioni rilasciate all'ente appaltante ai fini della partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, gli uffici dell'agenzia delle entrate dovranno indicare soltanto le infrazioni degli obblighi di pagamento definitivamente accertate. E' quanto stabilisce la circolare n. 41 del 3 agosto 2010 dell'agenzia, concernente l'attestazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti e subappalti di lavori, forniture e servizi di cui al dlgs 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici).

L'art. 38, comma 1, lettera g) del codice esclude dalla partecipazione i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti. Il comma successivo prevede che il possesso dei requisiti richiesti possa essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000, fatto salvo il potere di controllo delle amministrazioni procedenti.

In merito ai requisiti fiscali, con la circolare n. 34/2007 l'agenzia ha fornito istruzioni sui compiti degli uffici, chiarendo che, qualora la stazione appaltante richieda il controllo dell'autocertificazione, gli uffici devono utilizzare il modello approvato con provvedimento del 25 giugno 2001, segnalando anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate, in modo da fornire al richiedente ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale.

Nella nuova circolare, tuttavia, viene osservato che, in base al citato art. 38, l'irregolarità fiscale può dirsi integrata qualora sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, e deve considerarsi venuta meno nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa del fisco, anche mediante definizione agevolata.

Tanto premesso, modificando le precedenti indicazioni in senso più aderente alla norma, anche al fine di non pregiudicare le imprese nazionali rispetto a quelle estere, l'agenzia ha ora stabilito che gli uffici devono indicare nella certificazione esclusivamente le violazioni di pagamento definitivamente accertate, circostanza che si realizza con l'inutile decorso dei termini di impugnativa o a seguito di sentenza definitiva.

Roberto Rosati



Il Senato mette il turbo alle opere

Nel ddl Calderoli saranno recepite le proposte di Tremonti sul tetto alle compensazioni

Valeria Uva

ROMA

È il disegno di legge del ministro Calderoli sulla semplificazione il treno più veloce su cui prenderanno posto a breve le proposte di Giulio Tremonti per rilanciare le opere pubbliche. Al disegno di legge all'esame del Senato guardano anche gli altri ministeri e i parlamentari della maggioranza.

La strada l'ha indicata il ministro dell'Economia nell'intervista di ieri al Sole 24 ore. Per avvicinarsi all'obiettivo di realizzare opere pubbliche «senza ritardi e costi doppi», Tremonti ha lanciato la doppia proposta di mettere un tetto alle riserve e ai rialzi delle imprese e frenare le opere compensative, quelle che si promettono ai comuni per autorizzare il passaggio di opere più grandi. Il ministro ha anche indicato la «riflessione» già avviata sulla semplificazione come strada per questa iniezione anti burocrazia, da preferire a un nuovo disegno di legge.

Il disegno di legge Calderoli già contiene una piccola modifica al codice degli appalti per rendere più veloce il subentro del secondo classificato in gara in caso di fallimento dell'appaltatore. Nessuna traccia, invece, tra le varie proposte di modifica che stanno prendendo forma dell'altra proposta di Tremonti di frenare le riserve. Anche se al ministero delle Infrastrutture riconoscono che «potrebbe essere uno spunto su cui cominciare a ragionare».

È qualcosa di più di un nuovo spunto, viceversa, l'altra proposta del ministro dell'Economia di bloccare i costi delle opere mettendo un altolà alle richieste compensative dei comuni: la stessa idea è già stata scritta, nero su bianco, nel parere che la commissione lavori pubblici

del Senato presieduta da Luigi Grillo - uno dei più attivi in questo processo di riforma - ha dato la scorsa settimana proprio al Ddl Calderoli.

Il momento chiave sarà settembre, quando il testo del disegno di legge sulla semplificazione, già approvato dalla Camera, entrerà nel vivo del dibattito anche al Senato. Relatore è Andrea Pastore, Pdl, che è anche a capo della commissione bicamerale per la semplificazione. Un primo pacchetto di modifiche è già di fatto definito. Ci hanno lavorato prima le Infrastrutture, con un tavolo tecnico voluto da Matteoli insieme con costruttori e stazioni appaltanti, poi in Parlamento con il presidente della commissione Lavori pubblici, Luigi Grillo (Pdl), che ha messo a punto il parere.

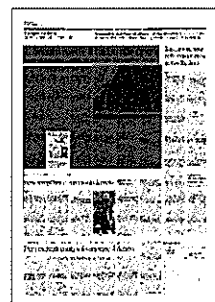
LE DELIBERE CIPE

Tra le novità lo snellimento delle procedure per attuare le decisioni del comitato. Ancora nessuna misura per contenere le varianti

«Da settembre - annuncia - queste osservazioni saranno trasformate in altrettanti emendamenti al ddl semplificazione». Dentro non c'è solo il tetto alle opere compensative, ma anche, ad esempio, il tentativo di attirare i capitali privati «semplificando la strada per la finanza di progetto anche su opere non previste dalle amministrazioni». O ancora la richiesta di snellire i passaggi dalla delibera Cipe che stanza i fondi alla messa in gara. Passaggi che oggi possono durare più di un anno. Lo conferma il presidente dell'associazione grandi imprese, Mario Lupo, che dopo l'intervista ha scritto ieri a Tremonti: «Siamo disponibili a ragionare sugli snellimenti proposti dal ministro - spiega - ma i veri impedimenti sono nelle tante precisazioni e prescrizioni che il suo ministero chiede di inserire nelle delibere Cipe, anche dopo l'approvazione».

Anche Calderoli sta seguendo questa partita. Dal dicastero della Semplificazione si guarda con interesse alla proposta di Tremonti sulle riserve definita «molto innovativa». Per ora, però, niente anticipazioni. Solo la conferma che si sta «lavorando per arricchire il Ddl, anche perché - spiegano i tecnici - adesso per intervenire sugli appalti non c'è più neanche la strada dei decreti correttivi al codice».

Anche alla Camera si stanno studiando semplificazioni: dal disegno di legge Lupi, già all'esame della Commissione Ambiente, è venuta ad esempio la spinta riformatrice della conferenza di servizi, con la punizione delle assenze, recepita nella manovra in vigore dal 3 agosto. Sempre nel ddl Lupi sono previsti snellimenti sull'autorizzazione paesaggistica, anche per le opere pubbliche.





Il decalogo per accelerare

1) Riserve

Prevedere un limite massimo alle richieste delle imprese di aumentare il prezzo delle opere in base a imprevisti o errori progettuali.

2) Opere strategiche

Per passare rapidamente dallo stanziamento dei finanziamenti all'appalto viene introdotto l'obbligo di pubblicare il bando di gara entro 30 giorni dalla delibera Cipe.

3) Opere compensative

Tremonti ha suggerito di mettere un tetto massimo alle richieste degli enti locali che condizionano il sì all'opera statale sul proprio territorio alla realizzazione di lavori pubblici compensativi.

4) Piccole gare

Per velocizzare l'aggiudicazione si

studia la possibilità di tornare all'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nelle gare oltre il milione

5) Subentro

Nel ddl semplificazione c'è l'obbligo in caso di blocco del cantiere di far subentrare il secondo classificato senza rifare la gara

6) Trattativa privata

Raddoppiare la soglia per l'affidamento diretto con gara a cinque, passando dagli attuali 500mila a un milione di euro

7) Qualificazione imprese

Prorogare dal 2010 al 2013 la possibilità per i costruttori di utilizzare per il nulla osta degli appalti i lavori svolti negli ultimi dieci anni e non più solo negli ultimi cinque

8) Capitali privati

Rendere più semplice la possibilità per i privati di presentare proposte di finanziamento di opere pubbliche con capitale private anche al di fuori delle opere segnalate dalla Pa

9) Autorizzazione paesaggistica/1

Nelle opere pubbliche il «sì» del sovrintendente deve essere espresso all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale

10) Autorizzazione paesaggistica/2

Il Ddl Lupi cancella i 30 giorni di attesa necessari per far diventare efficace l'autorizzazione paesaggistica una volta rilasciata

Lotta al crimine. La nuova legge antimafia punta su pagamenti monitorati e conti dedicati

Gli appalti sotto sorveglianza

Bolla per la consegna del materiale - Tessera per i lavoratori

Nicoletta Cottone
ROMA

Appalti sotto sorveglianza, a partire dalla tracciabilità dei flussi finanziari, tramite l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati. E con forti sanzioni per chi non rispetta le nuove regole. È uno dei punti subito operativi, dopo la *vacatio legis*, del Piano straordinario di contrasto alle mafie, diventato legge il 3 agosto. Piano che contiene una serie di misure per prevenire le infiltrazioni criminali. Come la bolla di consegna del materiale impiegato nei cantieri, con targa e nominativo del proprietario dell'automezzo che lo ha trasportato.

Nei cantieri sono subito operative anche norme per favorire l'identificazione dei lavoratori: in regime di appalto e di subappalto, devono essere muniti di tessera di riconoscimento, con foto, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.

Subito operativo anche un nuovo reato, la «turbata libertà nel procedimento di scelta del con-

traente», che prevede da 6 mesi a 5 anni di carcere e una multa da 130 a 1.032 euro per chi con violenza o minaccia, con doni, promesse o collusioni turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando. Inasprito anche il regime sanzionatorio per il reato di «turbata libertà degli incanti», innalzando il massimo edittale da 2 a 5 anni.

Previsti anche particolari accertamenti fiscali da parte del Nucleo di polizia tributaria della Gdf per soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati. Si amplia anche la platea di soggetti sottoposti a verifiche e tenuti all'obbligo di comunicare per dieci anni variazioni dell'entità e della composizione del patrimonio non inferiori a 10.329,14 euro.

Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti entra nella lista dei procedimenti per reati di grave allarme sociale, la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia.

Si amplia il ventaglio di reati

per i quali sono possibili operazioni sottocopertura: dall'estorsione al sequestro di persona a scopo di estorsione, dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai reati legati a stupefacenti, al traffico illecito dei rifiuti.

Occorreranno, invece, sei mesi di tempo per il Dpcm che istituirà in ambito regionale, la Stazione unica appaltante per garantire trasparenza, economicità e regolarità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi. Lo scopo è prevenire infiltrazioni mafiose.

Un anno di tempo al Governo per le due deleghe previste dal piano. Un primo decreto legislativo con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e un secondo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com

www.ilssole24ore.com

Il testo della legge

Il calendario delle misure

Operative dopo la *vacatio legis*

■ Tracciabilità dei flussi finanziari: per appalti o finanziamenti pubblici si devono usare conti correnti postali o bancari dedicati. Pesanti sanzioni per chi sgarrà

■ Bolla di consegna dei materiali nei cantieri: deve indicare numero di targa e nominativo del proprietario dell'automezzo utilizzato per il trasporto

■ Identificazioni dei lavoratori nei cantieri: in appalti e subappalti tessera con foto, generalità e indicazione del datore di lavoro

■ Nuovo reato di «turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente»: carcere fino a 5 anni e multa fino a 1.032 euro per chi con violenza o minaccia, doni, promesse o collusioni turba il procedimento di un bando

■ Inasprito il regime sanzionatorio per il reato di «turbata libertà di incanti»: il massimo edittale passa

da due a cinque anni

■ Si amplia il raggio delle operazioni sottocopertura: ora anche per estorsioni, sequestri di persona a scopo di estorsione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, traffico illecito di rifiuti e di stupefacenti

Operative fra 6 mesi

■ Stazione unica appaltante: sarà istituita in ambito regionale per garantire trasparenza, economicità e regolarità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi

Operative fra un anno

■ Deleghe al Governo: un dlgs con il codice antimafia e le misure di prevenzione e un secondo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia



Immobili La Calabria approva il nuovo piano casa

Maria Chiara Voci

ROMA Il traguardo è stato tagliato ieri sera: nell'ultima seduta utile prima della pausa estiva, il consiglio regionale della Calabria ha approvato, a maggioranza, la legge sul piano casa, che recepisce l'intesa stato-regioni del 1° aprile 2009 e accende il semaforo verde agli interventi edilizi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Gli incrementi di volumetria sono ammessi fino al 20% sugli edifici a prevalente destinazione residenziale (almeno al 70%): uno dei due emendamenti approvati in aula ha però fissato dei paletti (peraltro in linea con quelli contenuti nelle linee guida nazionali), limitando la possibilità di aumento agli immobili fino ai mille metri cubi e per una cubatura totale non superiore ai 200 metri cubi. Le demolizioni e ricostruzioni prevedono, invece, un bonus fino al 35 per cento. Per beneficiare delle agevolazioni, è richiesto il rispetto delle norme in tema di prestazioni energetiche, abbattimento delle barriere architettoniche e costruzioni in zona sismica.

«Il secondo emendamento approvato in aula - spiega Alfonso Dattolo, presidente della IV Commissione e relatore della legge - sostituisce già la Dia con la nuova Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, con cui potranno essere effettuati tutti gli interventi della legge». Il termine per presentare domanda di intervento scade 24 mesi dopo l'entrata in vigore della norma.

Nel testo approvato dalla Calabria, inoltre, spicca la possibilità di utilizzare sia gli ampliamenti che le demolizioni e ricostruzioni con bonus anche per edifici incompiuti o in via di costruzione e non ancora ultimati, purché l'intervento sia completato entro la fine dei lavori. Si potrà, infine, intervenire sugli immobili condonati, a condizione che, prima della presentazione della Scia, il proprietario abbia ottenuto la sanatoria.



I giudici: troppi ritardi, a rischio i fondi per la ferrovia Fortezza-Verona

Opere, allarme Corte conti

Rivedere il contratto di programma Fs-Stato

DI ANDREA MASCOLINI

Procedere all'immediata progettazione definitiva del quadruplicamento della ferrovia Fortezza-Verona e al finanziamento del primo lotto, per scongiurare la perdita dei fondi comunitari pari a 279 milioni; utilizzare subito i fondi accantonati con gli aumenti delle tariffe autostradali dal '97 a oggi e rivedere il quadro programmatico dell'opera e il contratto di programma Fs-Stato; positivo l'abbandono del modello del contraente generale, ma occorre una accurata progettazione definitiva per bandire l'appalto integrato. Sono queste le richieste formulate dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato, con la delibera del 22 luglio 2010, n. 18 (estensori **Aldo Carosi e Fabio Viola**), relativa al quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona. L'allarme della Corte, visti i ritardi accumulati in questi ultimi anni con la fase

progettuale, è alto e quindi i giudici contabili fanno presente «l'esigenza di rimuovere in maniera tempestiva i ritardi e le disfunzioni da essi accertati», in vista dell'imminente scadenza del novembre 2010 (utile per ottenere i 279 milioni di euro del finanziamento comunitario). In particolare la Corte dei conti suggerisce caldamente di procedere all'avvio della progettazione definitiva dei lotti Fortezza-Verona e al finanziamento di un lotto di lavori almeno pari al 10 o al 20% del costo totale dell'opera. Con questi due «imprescindibili» adempimenti la Corte ritiene possibile anche superare i motivi ostativi alla registrazione delle precedenti delibere del Cipe da essa giudicate prive di copertura economico-finanziaria. In ogni caso permangono diverse censure di carattere generale: in primo luogo l'impostazione programmatica che «prevede un completamento molto lontano nel tempo (2030), quando lo scenario di riferimento potrebbe essere estremamente diverso

da quello che ne ha ispirato la priorità». In secondo luogo non convince affatto il sistema del cosiddetto finanziamento incrociato che dovrebbe consentire la utilizzazione di parte dei proventi tariffari dell'Autostrada del Brennero per finanziare la costruzione della collegata galleria di base del Brennero e della stessa tratta Fortezza-Verona: «allo stato esso presuppone una negoziazione con la società concessionaria (in scadenza) per la utilizzazione di fondi accantonati fin dal 1997», ma mai spesi (stimati in circa 400 milioni). In ogni caso, sempre con riguardo alle tariffe autostradali, la Corte ha rilevato la «carezza di equità e trasparenza nell'impiego dei copiosi aumenti che sono stati adottati recentemente, anche in relazione a detta inevasa finalità di finanziamento dell'opera». Ulteriori critiche attengono al contratto di programma fra Fs e stato la cui struttura, dice la Corte, «non è quella di un contratto vero e proprio bensì di documento-quadro».

Ce n'è anche per i meccani-

smi di finanziamento gestiti dal ministero dell'economia e delle finanze, «i quali capovolgono il principio della programmazione, rendendo costantemente provvisorie le risorse stanziare, ancorché inserite nei contratti di programma». Infine, dal punto di vista della formula giuridica utilizzata, la Corte rileva approva l'abbandono del modello del contraente generale e l'utilizzo dell'appalto integrato che ha «permesso la rilevante economia di spesa del 10%», confermando «le perplessità più volte sollevate dalla Corte sull'istituto del contraente generale, soprattutto in relazione a quella sorta di aggancio sulle spese progettuali che provoca costi aggiuntivi raramente parametrati a correlate prestazioni come avveniva in passato con le cosiddette concessioni di committenza». È però necessario procedere a una accurata progettazione definitiva sotto il profilo delle opere da realizzare e della loro quantificazione economica.

—© Riproduzione riservata—

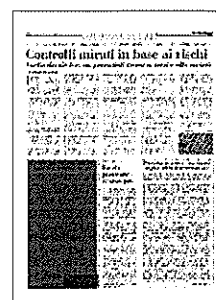


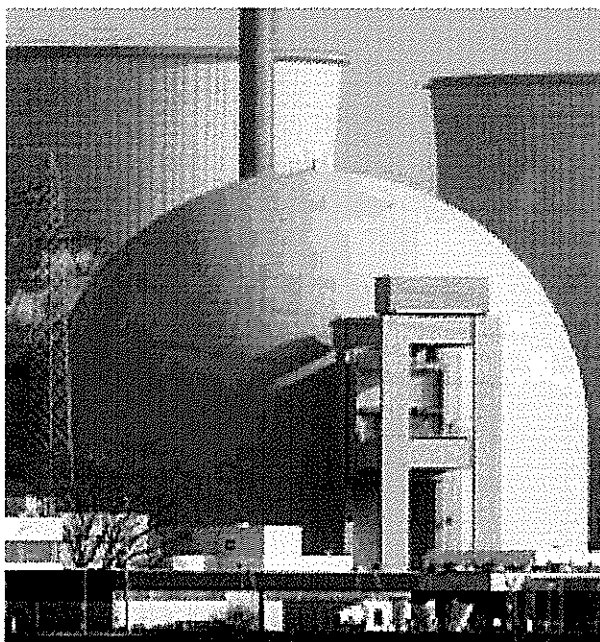
La liberalizzazione edilizia batte le normative locali

La liberalizzazione edilizia introdotta con il dl n. 40/2010 trova immediata applicazione locale e prevale sulla legislazione regionale previgente incompatibile. Lo ha ribadito la regione Emilia Romagna con la circolare n. 196035 del 2 agosto 2010. La legge 73/2010, in vigore dal 26 maggio scorso (e che ha convertito con modifiche il dl 40/2010), ha introdotto ovvero rafforzato il concetto di attività edilizia libera. Questa innovazione, incidendo sull'art. 6 del dpr 380/2001, ha immediatamente sollevato perplessità specialmente circa l'applicabilità o meno della riforma in ambito locale, laddove le regioni hanno già legiferato nel dettaglio l'attività edilizia. A parere della regione emiliana la nuova stesura dell'art. 6 contiene una disciplina statale di dettaglio avente l'obiettivo della «semplificazione normativa e procedurale dell'attività edilizia, cioè in una materia, il governo del territorio, a legislazione concorrente» ai sensi della Carta costituzionale. In buona sostanza la riforma governativa apporta una nuova formulazione delle regole burocratiche su una quota significativa di interventi edilizi che «prevale anche sulla legislazione regionale previgente con essa incompatibile, ma che è destinata ad operare fino all'entrata in vigore di una nuova normativa regionale di recepimento dei principi fondamentali in essa contenuti». Restano sul tappeto delicate questioni interpretative con particolare riferimento ai nuovi regimi giuridici degli interventi edilizi. Per questo motivo la regione Emilia Romagna ha divulgato indicazioni operative per consentire l'applicazione uniforme e armonizzata della nuova semplificazione statale. In pratica le istruzioni regionali si concentrano nell'individuazione degli ambiti immediatamente semplificati e nella ricostruzione dei tre distinti regimi giuridici introdotti dalla riforma. Nella corposa circolare si evidenziano quindi gli interventi edilizi liberalizzati ed al loro rapporto con le variazioni in corso d'opera. Si prende poi in considerazione la nuova burocrazia per l'aggiornamento catastale esaminando pure il nuovo impianto sanzionatorio. A corredo della nota l'assessorato regionale allega anche i nuovi modelli di comunicazione di inizio dei lavori e di asseverazione da parte del tecnico abilitato che potranno essere personalizzati in conformità ai diversi regolamenti comunali.

Stefano Manzelli

10 La circolare
sul sito www.italia-oggi.it/documenti





In Germania Centrali nucleari, 14 anni in più

La durata di esercizio delle 17 centrali nucleari in funzione sul territorio tedesco (nella foto il reattore di Biblis) verrà probabilmente prolungata di 14 anni. Lo anticipa *Der Spiegel*. Secondo il settimanale tedesco un accordo sarebbe stato raggiunto tra i gruppi parlamentari e il ministero dell'Economia.



Le grandi opere risvegliano il mercato

Nei primi sette mesi dell'anno i bandi complessivi crescono del 15%, i maxiappalti del 72%

Alessandro Lebrini

Le grandi opere trainano il mercato degli appalti di lavori con una crescita del 72%. Segnali di ripresa arrivano anche dalle amministrazioni comunali che mettono a segno degli incrementi nonostante le difficoltà di spesa legate al patto di stabilità.

I dati dei primi sette mesi del 2010, forniti dall'osservatorio Cresme Europa Servizi, mostrano una crescita dei valori messi in gara rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli 11.671 bandi per 19,965 miliardi corrispondono a una conferma sostanziale del numero di opere e a un aumento del 14,9% dei valori a base d'asta. Si blocca l'emorragia di avvisi partita ormai dal lontano 2005, ultimo anno di crescita del numero di appalti promossi dalla pubblica amministrazione, quando si toccò la quota di oltre 33mila gare. Nel 2009 sono state 18.800.

Una piccola ripresa trova conferma dal risultato delle amministrazioni comunali, che tornano in positivo sia per il numero di avvisi che per i valori dei lavori. In particolare i 6.722 appalti per 4,541 miliardi corrispondono a una crescita dell'1,9% per la quantità di gare e del 22,3% per gli importi.

Il boom delle grandi opere è merito soprattutto delle concessionarie autostradali che hanno totalizzato 2,6 miliardi con una crescita del 195%. In rialzo del 38% anche le ferrovie con 682 milioni e le regioni con 385 milioni (+17%).

Certamente pesa sul bilancio totale e settoriale il bando da 2,3 miliardi della Pedemontana lombarda che si è chiuso, come termini di partecipazione, il 2 agosto. Alla

RIPARTONO I COMUNI

Protagoniste sono le concessionarie autostradali con la Pedemontana, ma ripartono anche i sindaci nonostante i vincoli del patto

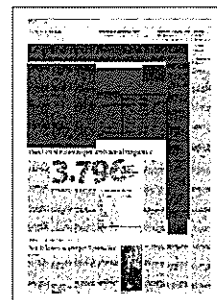
scadenza fissata dall'omonima Spa hanno risposto cinque gruppi formati dalle principali imprese di costruzioni d'Europa (Pedemontana non comunica i nomi in questa fase di esame della documentazione).

Il vincitore del maxiappalto realizzerà le tratte B1, B2, C e D della nuova autostrada regionale, 60 chilometri di viabilità locale e 120 di piste ciclo ambientali. Per Pedemontana lombarda si tratta del se-

condo grande affidamento dopo l'aggiudicazione del primo lotto della tangenziale di Como, della tangenziale di Varese e della tratta A8-A9 del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo al general contractor formato da Impregilo, Astaldi, Acì Scpa-Consorzio Stabile e Pizzarotti per 629 milioni.

Anche al netto del maxibando, comunque, il confronto tra 2009 e 2008 sarebbe positivo, sia pure di poco: 17,7 miliardi contro 17,3. Certamente un segno importante. Quasi un terzo dei valori dei lavori pubblici (6,29 miliardi) è stato promosso nel nord-ovest dove, rispetto all'anno scorso, la cifra aumenta del 43 per cento. Calo del 17% sia nel nord-est (2,9 miliardi) che nel Centro (2,5 miliardi) mentre crescono il sud continentale (+10%) e le due isole in termini più consistenti (+55%).

A conferma che l'inversione di tendenza non è un segnale effimero c'è anche il dato mensile di luglio che fa segnare un incremento del 24% rispetto al luglio 2009. Anche in questo caso c'è un buon dato dei comuni, mentre nei settori infrastrutturali del trasporto sono le ferrovie a spingere maggiormente (+255%).



Il peso dei grandi cantieri

Importo dei bandi di gara pubblicati per classi di importo. Valori in euro

	Gen.-Lug. 2009	Gen.-Lug. 2010	Variaz. %	Variaz. % luglio 2010
Fino a 150.000	269.413.302	260.814.654	-3,2	-3,0
Da 150.001 a 500.000	1.024.781.438	894.111.484	-12,8	3,4
Da 500.001 a 1.000.000	1.220.169.316	1.152.466.104	-5,5	6,4
Da 1.000.001 a 5.000.000	3.782.121.143	3.923.299.063	3,7	17,5
Da 5.000.001 a 15.000.000	3.010.911.174	2.313.795.656	-23,2	-22,4
Da 15.000.001 a 50.000.000	2.821.973.340	2.404.552.343	-14,8	36,1
Oltre 50.000.000	5.243.094.217	9.016.712.390	72,0	46,2
Totale	17.372.463.931	19.965.751.693	14,9	24,1

Fonte: Cresme Europa Servizi

INDICI DI RACCOLTA

1
Il nodo del consenso: i veti locali in conferenza di servizi.
A9 Lainate-Como bloccata per anni dal comune di Ubolito, nel 2009 sblocco del governo. Elettrodotto Matera-Santa Sofia, il veto locale fece cambiare l'opera

2
Il nodo del consenso: i costi delle prescrizioni.
Torino-Lione, costo tratta italiana da 2,4 miliardi del 2005 a 4,4 miliardi attuali

3
Il nodo del consenso: il veto regionale in legge obiettivo.
Tirrenica Roma-Latina, Pedemontana lombarda, metrò Bologna: opere cambiate su indicazioni delle regioni

4
La carenza di risorse pubbliche in tempi di crisi.
Il terzo valico Milano-Genova non parte (mancano 4,7 miliardi su 5,4), l'A15 Parma-Verona parte con lotto da 513 milioni su 2,7 miliardi

5
Crisi, più difficile il project financing.
Problema diffuso (indagine Ance aprile 2010, relazione luglio 2010 di Palazzo Chigi)

6
Programmi statali, tempi lunghi di avvio.
Dal 6 marzo 2009 approvata delibera Cipe per edilizia scolastica da 1 miliardo, cantieri solo per 11 milioni

7
Opere locali, il patto di stabilità.
Metropolitana di Bologna: dal luglio 2009 ci sono i 388 milioni per fare la gara, ma non si può perché la spesa sfonderebbe i tetti del patto

8
Sud: criminalità organizzata.
Superstrada Jonica megalotto 5.2 da 116 milioni: cantiere sequestrato dalla Dia nel 2008 per sospette infiltrazioni mafiose fornitura calcestruzzo

9
Carenze progettuali e varianti in corso d'opera.
Acquedotto molisano (93 mln) contenzioso ente-imprese

10
Ritrovamenti archeologici.
Linea C di Roma, tratta centrale: 2 anni in più, costi raddoppiati. Statale Jonica megalotto 2 (740 mln), da 1 a 4 anni
L'incremento dei bandi di gara delle opere di valore oltre 500 milioni

Tutti i passaggi dal progetto preliminare al cantiere

Dieci anni e mezzo per arrivare al traguardo

Alessandro Arona

Ci vogliono in media 3.796 giorni, dieci anni e mezzo, per realizzare le grandi opere di valore superiore a 100 milioni di euro. Quasi metà del tempo, quattro anni e quattro mesi, se ne va per progettazione e approvazione dell'opera, 11 mesi per aggiudicare la gara, poco più di cinque anni per i lavori. È quanto emerge dall'ultimo rapporto del dipartimento politiche di sviluppo (Dps) del ministero dello sviluppo economico, pubblicato nei giorni scorsi. Uno studio su 1.600 opere finanziate dallo Stato, piccole e grandi. I tempi si accorciano via via che si riduce l'importo delle opere: 9,2 anni per le opere di importo 50-100 milioni e 8,2 per quelle tra 20 e 50 milioni. In questi casi ad accorciarsi è il tempo di cantiere, mentre i tempi di progettazione e autorizzazione restano al di sopra dei quattro anni.

Quali le cause dei tempi lunghi? Le criticità sono di tre ordini. Anzitutto, procedure e consenso: veti in conferenza di servizi, opere compensative, Via. Secondo, la mancanza di risorse. Terzo, difficoltà in cantiere: varianti, contenziosi, ritrovamenti archeologici. «Il problema principale - dice il presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Giuseppe Brienza - è da sempre quello della conferenza di servi-

zi: le infrastrutture subiscono notevoli ritardi per i veti o le richieste di compensazioni di Comuni a volte minuscoli».

Negli ultimi dieci anni sono stati molti i tentativi di superare gli ostacoli. La conferenza di servizi, per esempio: nata nel 1990, si doveva chiudere all'unanimità. Nel 2000 si stabilì che la chiusura poteva avvenire a maggioranza e nel 2005 sulla base delle «posizioni prevalenti espresse». Tuttavia, per le opere statali continuava a valere l'unanimità e una giurisprudenza prevalente ritiene che la conferenza non possa scavalcare il comune dissenziente sulla localizzazione urbanistica.

Grandi attese ci furono nel 2001 con la legge obiettivo che doveva eliminare ogni potere di interdizione di enti locali e regioni sulle opere strategiche nazionali.

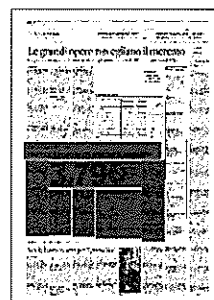
Tuttavia la Corte costituzionale ha sancito nel 2003 che le regioni godono di un «quasi potere» di veto, scavalcabile solo con procedura complessa mai utilizzata dai governi. La legge obiettivo poi non ha velocizzato gli iter approvativi, perché l'allargamento delle opere incluse e l'obbligo di passare per il Cipe ha finito per ingolfare procedure e tempi.

Poi c'è il problema delle opere compensative chieste dagli enti locali. La norma che impone un tetto alle modifiche esiste già per le opere della legge obiettivo: non più del 5% del costo da progetto preliminare. Se però il territorio o la regione respingono un'opera, si fa un nuovo progetto e il tetto viene aggirato. Ad esempio la Torino-Lione: la tratta italiana costava 2,4 miliardi, fu respinta dalla Val di Susa, il governo ritirò il pro-

getto e creò l'Osservatorio: dopo cinque anni il nuovo progetto costa 4,4 miliardi, ma non deve rispettare il tetto del 5%.

Su come superare la fase approvativa con gli enti locali, peraltro, si scontrano due linee di pensiero. Quella muscolare alla Pietro Lunardi e quella invece che ritiene che il consenso vada costruito e conquistato, altrimenti il territorio metterà sempre i bastoni fra le ruote. È quanto sostiene, ad esempio, il documento di Confindustria sulle infrastrutture di un anno fa, che propone di allargare la fase di informazione e consultazione, rafforzando al tempo stesso i poteri dello Stato sulla decisione finale.

Ci sono poi infiniti intoppi che rallentano i lavori nella fase di cantiere. Tra i principali, perizie di variante chieste dalle imprese, carenze progettuali, sorprese archeologiche e geologiche, contenzioso con le imprese. L'Ance ammette che «la prima causa di ritardo nell'avanzamento dei lavori è la necessità di ricorrere a varianti in corso d'opera», ma ne attribuisce la responsabilità ai progetti fatti male. Soluzione proposta, il modello Banca Mondiale. «Le imprese qualificate alla gara fanno una riunione con l'ente appaltante, chiariscono i problemi sul progetto, solo dopo fanno l'offerta, che a quel punto è blindata».



3.796

*Giorni dall'avvio
della progettazione
al completamento
del cantiere*

Tutti i passaggi prima e dopo il cantiere

Tempi medi per la realizzazione della infrastrutture

Oltre i 50 milioni di euro

Fino a 50 milioni di euro

Progetto preliminare	1 anno 11 mesi 1 anno 6 mesi
Progetto definitivo	2 anni 8 mesi 1 anno 9 mesi
Progetto esecutivo	1 anno 3 mesi 1 anno 1 mese
Pubblicazione del bando di gara	6 mesi 3 mesi
Durata delle gare	1 anno 1 mese 8 mesi
Consegna dei lavori	2 mesi 3 mesi
Realizzazione dei lavori	2 anni 8 mesi 1 anno 9 mesi

Fonte: Ance